

ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI

peace human rights

BOLLETTINO

Supplemento al numero 2/2006 della Rivista 'Pace diritti umani'

Spedizione in abbonamento postale, art. 2, comma 20/c, L. 662/96 - C.R.P. Padova C. M. P. - Port payé - tassa pagata.

L'Archivio è stato istituito in base all'art. 2 della L.R. del Veneto 30 marzo 1988, n.18 e successiva L.R. 16 dicembre 1999, n. 55.

Regione del Veneto

Assessorato alle Relazioni Internazionali,
ai Diritti umani
e alla Cooperazione allo sviluppo

n. 34

Università di Padova

Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli

Editoriale

La Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, proclama il principio del rispetto della dignità umana e dei diritti che le ineriscono, e assegna agli stati il compito di darvi attuazione.

La Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, traduce e sviluppa il principio in un elenco di diritti fondamentali – elenco 'aperto', evidentemente – come "ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzino di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto".

Nella Dichiarazione universale, oltre all'elenco dei diritti, troviamo anche la esplicitazione del loro fondamento: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Ma non troviamo l'indicazione di organi e procedure deputate a garantire i diritti 'riconosciuti'. Il riferimento, oltre all'educazione e all'insegnamento, è a 'misure progressive di carattere nazionale e internazionale'.

Il Consiglio d'Europa, ad appena un anno dalla sua costituzione e a due anni dalla Dichiarazione universale, brucia per così dire i tempi nel dare vita ad un sistema attuativo di natura giurisdizionale, cioè ad un complesso di organi e procedure che costituiscono la frontiera avanzata della 'giustiziabilità' dei diritti fondamentali: una Corte sopranazionale che emette sentenze e un organo intergovernativo, il Comitato dei Ministri, che agisce quale suo braccio secolare per far sì che le sentenze abbiano concreta esecuzione. La fonte del 'sistema regionale europeo' dei diritti umani, cioè la Convenzione firmata a Roma

nel 1950 - per questa circostanza è indicata come 'Convenzione di Roma' – dà forza alla Dichiarazione universale nel senso di dotarla di robusti strumenti attuativi.

E' la scelta della piena 'giustiziabilità' dei diritti quale fornita dai tribunali, ai quali possono ricorrere anche le singole persone. Rendendo possibile il ricorso individuale ad una istanza giudiziaria sopranazionale, il sistema europeo innova in radice nell'ordinamento internazionale, rompendo il plurisecolare esclusivismo statocentrico nella titolarità della soggettività giuridica internazionale. In altre parole, il sistema europeo per primo offre argomenti inoppugnabili per sostenere che la persona umana in quanto tale è soggetto, non più oggetto, di diritto internazionale.

La Dichiarazione universale elenca sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali. La Convenzione di Roma si fa carico di garantire soltanto i diritti civili e politici. Per i diritti del secondo gruppo occorre attendere il 1961, allorché il Consiglio d'Europa vara la Carta Sociale Europea,

<i>Editoriale</i>	1
<i>Introduzione al Consiglio d'Europa</i>	3
<i>La protezione dei diritti umani</i>	5
<i>La promozione dei diritti umani</i>	12
<i>Nuove sfide per i diritti umani</i>	18
<i>Il Consiglio d'Europa e ...</i>	25
<i>Regione del Veneto</i>	31
<i>Centro diritti umani</i>	37

con un sistema di procedure e un organo ad hoc, il Comitato europeo dei diritti sociali. Avviene il bilanciamento, quanto meno in via di principio, tra i due gruppi di diritti. In punto di sostanza, i diritti sociali ed economici non beneficiano però dello stesso grado di giustiziabilità. Questo si spiega in ragione del fatto che per questi diritti, non meno fondamentali di quelli civili e politici, non è sufficiente una sentenza che ne accerti la eventuale violazione, occorrono piuttosto azioni positive, provvedimenti amministrativi, 'politiche pubbliche' che toccano l'economia e chiamano in causa principi di giustizia sociale. Comunque, anche su questo terreno le funzioni di garanzia espletate dal Comitato dei diritti sociali sono in fase di sviluppo, grazie anche all'impegno posto dalle organizzazioni sindacali e da altre organizzazioni nongovernative nell'incalzare i governi sul terreno delle rispettive politiche sociali e della solidarietà.

Il sistema regionale europeo è, come dimostrano i fatti, un modello per altri sistemi regionali, in particolare per il sistema interamericano e per quello (pan)aficano, nel senso che la sua architettura è stata riprodotta, pur con adattamenti allo specifico contesto. Significativa al riguardo è la vicenda del sistema africano che, all'inizio, aveva un solo organo sopranazionale di garanzia, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e che si è successivamente dotato anche di una Corte.

Il Consiglio d'Europa è pertanto un esempio di 'inculturazione' del Diritto internazionale dei diritti umani e, allo stesso tempo, di contributo alla sua effettività attraverso il lavoro giurisprudenziale e la disseminazione di programmi di educazione e formazione per settori cruciali, quali gli operatori di polizia, i magistrati, le università, gli insegnanti, ecc.

Al Consiglio d'Europa va altresì ascritto il merito di dare costante visibilità internazionale alle istituzioni di governo subnazionali (comunali, regionali) e al mondo delle organizzazioni nongovernative, nonché di coltivare, in punto di elaborazione teorica e di concreta assistenza tecnica, il nesso tra diritti umani, democrazia e principi di stato di diritto, il dialogo interculturale e i diritti di cittadinanza per tutti coloro che risiedono regolarmente in una determinata città.

Il presente Bollettino, frutto soprattutto dell'impegno del Dr. Stefano Valenti, intende fornire un'informazione organica e aggiornata riguardo alla mole di attività messe in opera dal Consiglio d'Europa.

Statuto del Consiglio d'Europa

Londra, 5 maggio 1949

Articolo 1

a. Il Consiglio d'Europa ha lo scopo d'attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale.

Articolo 3

Ogni Membro del Consiglio d'Europa riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta

alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguimento dello scopo definito nel capo I.



Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4 novembre 1950

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

risolti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Origini, composizione e mandato

<http://www.coe.int/>

Il Consiglio d'Europa (CdE) è la prima organizzazione internazionale sorta in Europa dopo la II guerra mondiale, istituita con il Trattato di Londra, firmato il 5 maggio 1949 da 10 paesi fondatori: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. L'Italia ha ratificato lo Statuto del CdE con la Legge 23 luglio 1949, n. 433. Il CdE comprende oggi la quasi totalità del continente europeo ed è composto da 47 Stati, tra i quali 22 dell'Europa centrale e orientale; ha ricevuto la candidatura della Bielorussia, e ha accordato lo statuto di osservatore ad altri 5 Stati (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone e Messico).

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione distinta dall'Unione Europea dei "27"; tuttavia tutti i paesi membri dell'UE fanno parte anche del CdE. Ha la propria sede a Strasburgo (Francia). Il Consiglio d'Europa è stato istituito allo scopo di tutelare i diritti dell'uomo, la democrazia parlamentare e garantire lo stato di diritto.

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, svoltosi a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005, ha adottato una Dichiarazione finale e un Piano d'Azione che stabilisce i compiti principali dell'Organizzazione per i prossimi anni: **promuovere i valori fondamentali comuni come i diritti umani**, lo stato di diritto e la democrazia, migliorando il funzionamento dei me-

canismi di controllo, in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo; **rafforzare la sicurezza degli europei**, combattendo in particolar modo il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di esseri umani, **nel rispetto dei diritti umani**; **sviluppare la cooperazione** con altre organizzazioni internazionali ed europee, come l'Unione Europea e l'OSCE.


Funzionamento

Il funzionamento del Consiglio d'Europa è assicurato da:

- il **Comitato dei Ministri**, composto dai 47 Ministri degli esteri o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo (Ambasciatori/Rappresentanti permanenti);
- l'**Assemblea parlamentare** che raggruppa 630 membri (315 titolari e 315 supplenti) provenienti dai 47 parlamenti nazionali e dalle delegazioni di invitati speciali dei parlamenti dello Stato candidato. Il Presidente in carica è René van der Linden (Paesi Bassi, Gruppo politico PPE-CD);
- il **Congresso dei poteri locali e regionali** composto da una Camera dei Poteri locali e da una Camera delle Regioni. È presieduto da Halvdan Skard (Norvegia, Gruppo politico SOC).
- il **Segretariato generale** composto da circa 2.200 persone, tra agenti permanenti e temporanei, sotto la direzione del Segretario Generale, dal settembre 2004, Terry Davis.

Budget

Il budget totale del Consiglio d'Europa per il 2006, comprensivo degli Accordi parziali e altri budget, ammonta a 262 milioni di euro.





COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Da non confondere ...

Consiglio d'Europa

Organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, che riunisce 47 Stati democratici d'Europa. La sua missione è promuovere la democrazia, proteggere i diritti umani e lo stato di diritto.

Assemblea parlamentare

Organo deliberante del Consiglio d'Europa. È composta di 315 rappresentanti effettivi e di altrettanti supplenti designati dai parlamenti nazionali degli Stati membri.

Commissione europea dei diritti dell'uomo

La Commissione ha cessato le proprie funzioni nel novembre 1998, in seguito alla creazione della Corte unica dei diritti dell'uomo. Fino al novembre 1998 la Commissione esaminava, nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la ricevibilità di qualsiasi ricorso individuale o di uno Stato contro un altro Stato membro.

Corte europea dei diritti dell'uomo

Ha sede a Strasburgo ed è entrata in funzione nel 1959. È l'unico organo autenticamente giudiziario istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è composta di un giudice per Stato parte alla Convenzione. Garantisce in ultima istanza il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi derivanti dalla Convenzione. Dal novembre 1998, la Corte funziona in permanenza.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Adottata nel 1950, entrata in vigore nel 1953, è un Trattato internazionale con il quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati a rispettare le libertà fondamentali e i diritti umani.

Consiglio europeo

È composto dai capi di stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE e dal Presidente della Commissione europea. Il suo ruolo è quello di dare all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e di definire gli orientamenti politici generali. Ha attribuzioni precise in materia di politica estera e di sicurezza comune e nelle politiche di difesa.

Parlamento europeo

Istituzione parlamentare dell'Unione Europea che raggruppa i 785 deputati eletti a suffragio universale diretto per un periodo di 5 anni. Partecipa al processo decisionale esercitandolo, a seconda del settore su cui delibera, funzioni consultive, di cooperazione e di co-decisione. Rappresenta il livello più compiuto e collaudato di democrazia rappresentativa nel sistema della politica internazionale.

Commissione Europea

Istituzione di governo dell'Unione Europea dotata di un potere esclusivo di iniziativa legislativa, nonché di funzioni di esecuzione, gestione e sorveglianza delle politiche UE. La Commissione è la 'coscienza dell'Unione Europea' nel senso che agisce sempre al di sopra di qualsiasi interesse settoriale o nazionale e tutela gli interessi generali dell'Unione.

Corte di giustizia delle Comunità europee

Ha sede a Lussemburgo e garantisce il rispetto del diritto comunitario, l'interpretazione e l'applicazione dei trattati che istituiscono l'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha contribuito ad affermare il principio della supremazia del diritto dell'UE sul diritto degli Stati membri e ha giocato un ruolo centrale nel promuovere lo sviluppo del processo di integrazione europea e la tutela dei diritti umani.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Proclamata a Nizza nel dicembre 2000, la Carta giuridicamente non vincolante, enuncia in un preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, l'insieme dei diritti politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini.

... ma un'unica bandiera e inno

La bandiera e l'inno europei sono stati scelti e adottati dal Consiglio d'Europa prima di diventare anche i simboli dell'Europa comunitaria. Oggi sono gli emblemi per eccellenza di un'identità europea comune. Nel 1955, dopo varie discussioni, venne adottato l'attuale disegno: un cerchio di dodici stelle dorate in campo azzurro. In varie tradizioni, il dodici è un numero simbolico che rappresenta la completezza. Si tratta inoltre ovviamente del numero dei mesi dell'anno e delle ore indicate sul quadrante dell'orologio. Il cerchio è tra l'altro un simbolo di unità.



Il Consiglio d'Europa incoraggiò in seguito le altre istituzioni europee ad adottare la medesima bandiera e nel 1983 il Parlamento europeo accolse l'invito. Nel 1985 la bandiera venne infine adottata da tutti i capi di Stato e di Governo dell'UE come emblema ufficiale dell'Unione Europea, denominata all'epoca Comunità Europea.

Nel 1971 l'Assemblea parlamentare decise di proporre l'adozione del Preludio all'Ode alla Gioia della nona Sinfonia di Beethoven come inno europeo. Herbert von Karajan preparò l'arrangiamento musicale dell'inno, la sua orchestrazione e la sua esecuzione ufficiale che sarà adottato anche dalla Comunità Europea nel 1986. Tutte le istituzioni europee utilizzano la stessa bandiera e inno dall'inizio del 1986. Diversamente, il logo del Consiglio d'Europa è il segno distintivo proprio dell'organizzazione, che lo ha adottato in occasione del suo 50° anniversario nel maggio 1999.





Istituzioni e meccanismi per i diritti umani

La promozione e la protezione dei diritti umani

Il Giudice Jean-Paul Costa, nuovo presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, poco tempo fa paragonava la lotta per i diritti umani agli sforzi di Sisifo, il figlio di Eolo che secondo la mitologia greca fu condannato dagli dei a spingere in continuazione un enorme macigno fino alla sommità della collina per poi vederlo rotolare giù ogni volta raggiunta la cima. È difficile immaginare una punizione più inaccettabile del lavoro inutile e senza speranza, specie se lo si accosta alla difesa dei diritti umani. Ma forse il Giudice Costa voleva solo ricordarci quanto la difesa e la promozione dei diritti umani sia un compito senza fine, dove una volta raggiunto il successo in un campo si debba ricominciare da capo in un altro settore: insomma, un salire e scendere continuo nella speranza che tutti i macigni siano portati alla cima, cioè che tutti i diritti umani siano alla fine garantiti.

Ed è proprio in questa lotta senza sosta che i meccanismi, le istituzioni e le attività del Consiglio d'Europa hanno dimostrato la loro utilità e modernità nella protezione e promozione dei diritti umani di più di 800 milioni di individui in Europa. Dunque, il Consiglio d'Europa si potrebbe definire, come l'attuale



Segretario Generale Terry Davis usa dire, una "vecchia" **Organizzazione dotata di strumenti moderni.**

Quanto segue vuole essere una breve, ma utile e aggiornata, introduzione al lavoro del Consiglio nel campo dei diritti umani, siano essi i diritti civili e politici, sociali ed economici o i diritti delle minoranze. L'ultima parte di questo capitolo è dedicata alle attività e istituzioni preposte alla sensibilizzazione dei diritti umani, volte a divulgare e spiegare il significato e l'utilità offerta dal "meccanismo di Strasburgo" in favore della protezione dei diritti di ogni individuo.

A conclusione di questa breve introduzione, si deve ricordare che nonostante il lavoro del Consiglio d'Europa, spetta comunque in prima istanza ai 47 stati membri, far rispettare e promuovere i diritti umani degli individui, cittadini e non, che sottostanno alla loro giurisdizione. Il Consiglio non può che essere di aiuto agli stati con la formulazione e messa in opera di strumenti, politiche ed attività di monitoraggio e assistenza che favoriscano l'effettiva applicazione dei diritti umani. E proprio grazie a tale attività, il Consiglio si è affermato come prezioso punto di riferimento per tutti i suoi membri, tanto alle sue origini per gli stati dell'Europa occidentale, quanto con la fine della guerra fredda per le rinascenti democrazie europee.

Spetta dunque agli stati porre in uso il plusvalore apportato dal Consiglio al fine di assicurare l'effettivo godimento dei diritti e libertà fondamentali nei propri territori. Senza questa chiara e netta divisione di compiti tra l'Organizzazione e gli stati che ne fanno parte, il lavoro del CdE, così come ogni altra organizzazione intergovernativa, è destinato al fallimento, come il lavoro immane ma inutile e senza speranza di Sisifo.

I 47 Stati membri del Consiglio d'Europa

Albania (13.07.1995)	Lussemburgo (5.5.1949)
Andorra (10.10.1994)	Malta (29.4.1965)
Armenia (25.1.2001)	Moldavia (13.7.1995)
Austria (16.04.1956)	Monaco (5.10.2004)
Azerbaigian (25.1.2001)	Montenegro (11.05.2007)
Belgio (5.5.1949)	Norvegia (5.5.1949)
Bosnia-Erzegovina (24.04.2002)	Paesi Bassi (5.5.1949)
Bulgaria (7.5.1992)	Polonia (29.11.1991)
Cipro (24.5.1961)	Portogallo (22.9.1976)
Croazia (6.11.1996)	Regno Unito (5.5.1949)
Danimarca (5.5.1949)	Repubblica Ceca (30.6.1993)
Estonia (14.5.1993)	Romania (7.10.1993)
Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (9.11.1995)	Federazione Russa (28.2.1996)
Finlandia (5.5.1989)	San Marino
Francia (5.5.1949)	Serbia (03.04.2003)
Georgia (27.4.1999)	Slovacchia (30.6.1993)
Germania (13.7.1950)	Slovenia (14.5.1993)
Grecia (9.8.1949)	Spagna (24.11.1977)
Irlanda (5.5.1949)	Svezia (5.5.1949)
Islanda (7.3.1950)	Svizzera (6.5.1963)
Italia (5.5.1949)	Turchia (9.8.1949)
Lettonia (10.2.1995)	Ucraina (9.11.1995)
Liechtenstein (23.11.1978)	Ungheria (6.11.1990)
Lituania (14.5.1993)	



La protezione dei diritti civili e politici

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Le origini della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sono strettamente legate a quelle del Consiglio d'Europa istituito nel 1949. Di appena un anno dopo è la firma a Roma il 4 novembre 1950 della prima e più importante convenzione del Consiglio, la CEDU appunto, da parte degli allora 15 stati membri, tutti appartenenti al cosiddetto blocco occidentale.

La relazione tra la CEDU e la sua Organizzazione "madre" non è solo cronologica ma soprattutto strumentale, considerato che nel preambolo della Convenzione si afferma che "il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Una lettura comparata dell'art. 3 dello Statuto del Consiglio, che impegna gli stati membri "a riconoscere il principio in virtù del quale qualunque persona posta sotto la sua giurisdizione deve poter fruire dei diritti dell'uomo" e dell'art. 1 della CEDU, il quale stabilisce che gli stati contraenti "riconoscono ad ogni persona soggetta alla



loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione", ci indica come la ratifica della CEDU e il rispetto dei suoi contenuti è una *conditio sine qua non* per l'appartenenza al Consiglio d'Europa.

Oggi tutti gli stati membri del CdE sono anche parti contraenti della CEDU. Una convenzione che dal punto di vista del contenuto non apportava all'epoca nessuna novità rispetto alla Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dalle Nazioni Unite nel dicembre 1948. Nella CEDU ritroviamo quindi, riprodotti in non più di 15 articoli, i diritti e le libertà politiche e civili già contenuti nella Dichiarazione.

L'elemento nuovo era piuttosto l'introduzione di un **meccanismo di controllo giurisdizionale, affidato alla Corte europea dei diritti dell'uomo**, novità rivoluzionaria che ancora oggi caratterizza il cosiddetto "meccanismo di Strasburgo": una Corte internazionale con sede a Strasburgo di fronte alla quale non solo gli stati ma anche i singoli individui possono ricorrere per presunte violazioni dei diritti garantiti nella Convenzione da parte degli Stati firmatari. Una Corte che dopo un dibattito pubblico può emanare sentenze di condanna nei confronti degli stati per aver violato la Convenzione che si erano impegnati a rispettare.

Il crescente aumento del numero di casi portati innanzi alla Corte ha reso sempre più arduo il compito di mantenere la durata delle procedure entro limiti accettabili secondo standard di processo equo ed in termini ragionevoli. Con l'adozione del Protocollo 11 alla Convenzione, nel 1998, si è cercato di riformare l'operare degli organi preposti al controllo dell'applicazione della Convenzione. Tale riforma non ha dato i frutti sperati e nuovamente con il Protocollo 14, aperto alla firma degli stati nel 2004, si è cercato di porre rimedio a tale problema. Ad oggi tutti gli Stati del CdE, ad eccezione della Federazione Russa, hanno ratificato il Protocollo 14. L'entrata in vigore è prevista con la 46^a ratifica.

La Convenzione definisce i diritti e le libertà che gli Stati membri si impegnano a garantire a quanti dipendono dalla loro giurisdizione (tra gli altri, il diritto alla vita, alla protezione contro la tortura e i trattamenti inumani, alla libertà e alla sicurezza, a un equo processo, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al rispetto della corrispondenza, alla libertà di espressione (ivi compresa la libertà di stampa), di pensiero, di coscienza e di religione.

I Protocolli addizionali hanno aggiunto altri diritti a quelli riconosciuti dalla Convenzione, tra i quali l'abolizione della pena di morte (Protocollo 6 e 13).


La Convenzione prevede un meccanismo di controllo internazionale, la **Corte europea dei diritti dell'uomo**, attraverso il quale **i singoli cittadini e gli stati possono sollevare presunte violazioni da parte degli Stati firmatari dei diritti garantiti nella Convenzione** dinanzi alle istituzioni giudiziarie di Strasburgo.

La competenza della Corte è obbligatoria per tutti gli Stati contraenti. Essa siede in permanenza, si occupa di tutte le fasi preliminari e pronuncia le sentenze. La Corte comprende un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti. Sono i governi che propongono in un primo tempo i candidati, ma i giudici sono eletti dall'Assemblea Parlamentare e siedono a titolo individuale senza rappresentare lo Stato che li ha proposti. L'attuale Presidente della Corte è il francese Jean Paul Costa. Il Comitato dei Ministri vigila sulla esecuzione delle sentenze da parte degli Stati.



Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Meccanismo di controllo



La riforma della Corte: il Protocollo 14


Per un più efficace funzionamento della Corte di Strasburgo, il nuovo Protocollo 14 della Convenzione introduce le seguenti principali modifiche:

- **ricorsi palesemente inammissibili**: le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verrebbero prese da un singolo giudice, assistito da relatori extra-giudiziari. L'idea è accrescere le capacità di filtraggio della Corte, in altri termini la sua capacità di filtrare i casi "senza speranza";

- **ricorsi ripetitivi**: per i ricorsi simili e ripetitivi, derivanti dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, la proposta è che l'istanza possa essere dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale Sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;

- **nuovi criteri di ammissibilità**: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, viene proposto un nuovo requisito di ammissibilità (oltre alle condizioni già esistenti, quali l'aver già percorso i diversi gradi di giudizio nazionali, o il limite temporale di sei mesi). Grazie a questo requisito, la Corte potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.


Corte europea dei diritti dell'uomo Sentenze 1995-2006



Fonte: CoE-ECHR, Survey of activities 2006, Registry of the European Court of Human Rights, Strasbourg, 2007, <http://www.echr.coe.int/>

Corte europea dei diritti dell'uomo Giudizi pendenti al 1° gennaio 2007 (Principali Stati)

Numero totale dei Giudizi pendenti: 89.900



Fonte: CoE-ECHR, Survey of activities 2006, Registry of the European Court of Human Rights, Strasbourg, 2007, <http://www.echr.coe.int/>



La protezione dei diritti economici e sociali

Indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani


Il lavoro del Consiglio d'Europa in materia di **diritti sociali ed economici** è sempre stato caratterizzato dalla consapevolezza della indivisibilità e interdipendenza di tutti i diritti umani. Gli organi di controllo del CdE, in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo e il **Comitato europeo dei diritti sociali**, hanno in più occasioni ribadito tali concetti: si ricordi a questo proposito la famosa sentenza della Corte nel caso *Airey contro Regno Unito*, dove si negava una netta separazione tra i vari diritti umani così estendendo di fatto la competenza della Corte a certi diritti economici e sociali. D'altro canto il Comitato europeo dei diritti sociali ha affermato più volte che i diritti garantiti nella **Carta sociale europea** sono un complemento "naturale" ai diritti protetti dalla CEDU.

In netto contrasto è l'attitudine di parte degli stati europei che fino a poco tempo fa hanno considerato il pieno rispetto di tutti i diritti economici e sociali come "un progetto a lungo termine" subordinato ai mezzi finanziari per poter garantire tali diritti, visti come particolarmente onerosi per la finanza pubblica. Ed è forse proprio a causa di questa visione che la Carta sociale europea fu aperta alla firma degli stati membri solo nel 1961, 11 anni dopo la CEDU. Inoltre, mentre oggi tutti gli stati membri del CdE hanno ratificato la CEDU, non ancora tutti hanno ratificato la Carta.

Prima di esaminare qui di seguito la Carta e la Carta sociale riveduta, il Protocollo aggiuntivo ed i mec-

canismi preposti alla garanzia dei diritti contenuti in queste convenzioni, si vuole ricordare che un numero di diritti sociali, economici e culturali sono contenuti anche nella CEDU: si pensi all'art. 4 che proibisce il lavoro forzato, all'art. 11 che garantisce la libertà di associazione, ed infine l'art. 2 del Protocollo 1 che garantisce il diritto alla proprietà. Altri articoli della Convenzione sono stati interpretati dalla Corte in modo da includere l'effettiva protezione dei diritti sociali ed economici: la Corte, per esempio, qualificando aspetti di certi diritti sociali come diritti pecuniari ha incluso tali diritti nella sfera di competenza della Convenzione; inoltre la Corte ha prodotto copiosa giurisprudenza a difesa del diritto ad un processo equo ed in tempi ragionevoli anche in materia di diritti sociali ed economici oggetto di un procedimento giudiziario.

Un altro ponte tra la CEDU e la Carta, potenziale al momento ma certamente reale quando di qui a poco la Corte sarà chiamata a pronunciarsi su casi inerenti alla sua violazione, è costituito dal Protocollo 12 della CEDU che prevede la proibizione di ogni tipo di discriminazione. Tale Protocollo entrato in vigore nel 2006, estende la competenza della Corte a conoscere tutti i casi di discriminazione, non più solo quelli direttamente legati al godimento di diritti e libertà enunciati nella Convenzione. È quindi chiaro che la Corte potrà e dovrà ispirarsi alla giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali in materia di non-discriminazione così come prevista dalla Carta sociale europea riveduta, come il diritto ad un trattamento equo tra uomini e donne, o al diritto delle persone con disabilità all'integrazione sociale.





La protezione delle minoranze

La Carta sociale europea e il Comitato europeo dei diritti sociali

La **Carta sociale europea** è stata adottata dal Consiglio d'Europa a Torino, il 18 ottobre 1961, entrando in vigore il **26 febbraio 1965**. I contenuti della Carta Sociale del 1961 sono successivamente stati riprodotti e integrati con altri diritti (tra cui quelli introdotti da un Protocollo addizionale del 5 maggio 1988, entrato in vigore il 4 settembre 1992) in una versione riveduta della Carta, adottata e aperta alla firma il 3 maggio 1996. La **Carta sociale europea riveduta** è entrata in vigore il **1° settembre 1999**.

Gli Stati parte si impegnano a promuovere e tutelare una serie di diritti economici e sociali relativi in particolare alla sfera della salute, dell'educazione, del lavoro e della protezione sociale. Il testo emendato della Carta allarga la gamma dei diritti umani riconosciuti (31 rispetto agli originali 19) concedendo tuttavia agli Stati ratificanti un'ampia discrezionalità rispetto al numero dei diritti da riconoscere: almeno 6 su una lista di 9 (ossia gli articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20), con l'impegno addizionale di obbligarsi ad un ulteriore numero di articoli e di paragrafi per un totale minimo di 16 articoli o di 63 paragrafi.

La Carta istituisce inoltre un dispositivo di controllo incentrato sul ruolo del **Comitato europeo dei diritti sociali**, organo di esperti indipendenti chiamato ad analizzare i rapporti annuali predisposti dagli Stati parti e relativi alle modalità di attuazione sul piano nazionale degli obblighi discendenti dalla Carta. Il Comitato è inoltre deputato a ricevere e prendere in considerazione le denunce di violazione emesse da determinati soggetti collettivi (tra cui: organizzazioni internazionali dei lavoratori, associazioni internazionali di categoria e – in caso di specifica accettazione da parte dello Stato interessato – organizzazioni nongovernative nazionali).

La Carta sociale europea è stata ratificata dall'Italia con L. 929 del 03/07/1965 ed è entrata in vigore il 21/11/1965. La Carta sociale europea riveduta è stata ratificata con L. 30 del 09/02/1999 ed è entrata in vigore il 05/07/1999.

Lista dei ricorsi contro l'Italia e decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali

No. 4/1999 European Federation of Employees in Public Services (EUROFEDOP) v. Italy

No. 19/2003 World Organisation against Torture (OMCT) v. Italy

No. 27/2004 European Roma Rights Center (ERRC) v. Italy

Il Ricorso No. 27/2004, presentato il 28 giugno 2004, riguarda l'art. 31 (diritto all'alloggio) da solo o in combinazione con l'art. E (non-discriminazione) della Carta sociale europea riveduta (CSER). Il ricorso sostiene che la situazione dei Rom in Italia è in violazione dell'art. 31 della CSER. Inoltre, si sostiene che le politiche e le pratiche in materia di alloggio costituiscono, tra l'altro, discriminazione e segregazione razziale, entrambe contrarie all'art. 31 da solo o interpretato alla luce dell'art. E. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e il Comitato dei Ministri ha votato una Raccomandazione in proposito.

La questione delle minoranze

http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/

La particolarità e allo stesso tempo la ricchezza dell'Europa, rispetto ad altri continenti, consiste nella sua diversità di popoli e tradizioni uniti da valori condivisi e una storia comune. La protezione dei diritti delle minoranze è dunque non solo un elemento cruciale nella protezione di diritti umani ma anche un fattore di sicurezza, stabilità e soprattutto pace, senza la quale l'Europa ritornerebbe a essere teatro di sanguinosi conflitti interetnici. Se il Consiglio d'Europa vuole rimanere in futuro l'organizzazione di un'Europa "senza linee di divisione", è chiaro che la questione delle minoranze, la protezione dei loro diritti nonché la loro coesistenza pacifica senza assimilazione, deve rimanere uno scopo precipuo delle istituzioni e attività del Consiglio.

Il lavoro del Consiglio in questo campo ha subito un'accelerazione notevole dopo la caduta del muro di Berlino, con il conseguente allargamento negli anni novanta del numero degli Stati membri, raddoppiati in meno di un decennio. Una ventina di nuovi Stati membri, governati da nuove democrazie e dotati di territori popolati da un grande numero di minoranze nazionali, alcune vittime di tragici episodi di guerra ed intolleranza etnica, fanno oggi parte dell'Organizzazione.

Ed è proprio nel 1994 che l'*aquis* normativo del CdE nel campo dei diritti delle minoranze trova una forma omnicomprensiva nella **Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali**: il primo strumento multilaterale legalmente vincolante dedicato alla protezione delle minoranze nazionali in genere che entrerà in vigore nel 1998. La Convenzione quadro e la **Carta europea per la protezione delle lingue regionali o minoritarie** sono i due strumenti per la protezione dei diritti delle minoranze del CdE: il loro contenuto, che comprende non solo l'enunciazione di diritti ma anche i sistemi di controllo della loro applicazione, saranno illustrate qui di seguito.

Si vuole ricordare brevemente che il lavoro nel campo della protezione delle minoranze da parte del Consiglio non si esaurisce con i due meccanismi sopra menzionati, ma si estende ad altre forme quali la cooperazione intergovernativa del Comitato dei Ministri, il lavoro dell'Assemblea Parlamentare, in particolare del Sotto-comitato sui diritti delle minoranze, nonché le attività svolte in cooperazione con la società civile e in particolare le ONG che lavorano nel campo delle minoranze. Inoltre la CEDU, che rimane la colonna portante del sistema normativo del CdE nel campo dei diritti umani, protegge diritti e libertà vi-



Prevenzione della tortura

tali per la protezione delle minoranze, come la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà d'espressione e la libertà di associazione. La violazione di queste libertà possono essere l'oggetto di un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, individualmente o collettivamente, da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali.

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali

La **Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali** è uno strumento multilaterale giuridicamente vincolante in materia di protezione delle minoranze nazionali, che fissa i principi ai quali gli Stati firmatari devono attenersi elaborando la propria specifica legislazione interna o attuando politiche governative appropriate. La Convenzione non contiene una definizione di "minoranza nazionale" ma elenca una serie di obblighi per gli Stati aderenti circa la proibizione dell'assimilazione forzata e la tutela dei diritti umani degli individui appartenenti ad una minoranza, con particolare riferimento ai principi di non-discriminazione ed uguaglianza, all'obbligo di conservazione del patrimonio culturale, linguistico, religioso e tradizionale, alle libertà di riunione e di opinione e coscienza, all'accesso ai mezzi d'informazione e alla partecipazione alla vita pubblica. La Convenzione istituisce inoltre un **sistema di monitoraggio basato sul ruolo politico del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa** assistito da un apposito **Comitato consultivo**, composto da esperti indipendenti; il Comitato riceve ed esamina i rapporti presentati dagli Stati parti relativi alle misure intraprese a livello nazionale per dare attuazione alla Convenzione: tale organo ha inoltre la possibilità di svolgere delle missioni sul terreno e di accedere a fonti informative ulteriori anche di provenienza non-governativa. Spetta tuttavia al Comitato dei Ministri – sulla base dei pareri espressi dal Comitato consultivo – pronunciarsi in via definitiva sull'adeguatezza delle azioni intraprese dai Governi al fine di assicurare la piena attuazione della Convenzione ed eventualmente formulare delle raccomandazioni.

Carta europea per le lingue regionali o minoritarie

La Carta fu adottata nel 1992 sulla base di un progetto della *Conferenza permanente delle autorità locali e regionali europee* (ora **Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa**). Aderire alla Carta implica per uno stato impegnarsi a garantire la **conservazione delle lingue regionali o minoritarie, delle lingue non territoriali e delle lingue meno diffuse**: la Carta contiene una definizione delle categorie linguistiche utilizzate, pur non offrendo una lista di tali lingue: queste ultime presentano comunque l'elemento comune di costituire parte a pieno titolo del patrimonio culturale delle comunità locali europee. In termini concreti, la Carta fa riferimento alla necessità che l'uso delle lingue regionali o minoritarie trovi adeguato spazio nei contesti educativi, nell'offerta dell'informazione pubblica, nelle sedi amministrative locali, nella vita economica, sociale e culturale ed in particolare negli scambi transfrontalieri.

Il divieto assoluto di ogni forma di tortura

<http://www.cpt.coe.int>

Il divieto di ogni forma di tortura, o trattamento inumano o degradante è un divieto che non tollera nessuna eccezione e fa parte del *jus cogens*, ossia una regola suprema di diritto internazionale, che non può essere ignorata da parte di nessun paese al mondo. Nei 47 Paesi del CdE, che hanno firmato la CEDU, tutte le forme di tortura sono proibite: nonostante la CEDU

non contenga una definizione della tortura, o trattamento inumano o degradante, la Corte ha stabilito nel corso della propria giurisprudenza che le seguenti pratiche corrispondano a maltrattamenti vietati dalla Convenzione: maltrattamento fisico da parte della polizia ad individui in stato di fermo; insufficiente normativa legislativa atta a difendere i bambini contro punizioni corporali; certe condizioni generali di reclusione, come il sovraffollamento delle carceri; carenza di appropriato trattamento medico per persone in stato di detenzione con problemi mentali; l'estradizione o l'espulsione in un paese dove ci sia un rischio di maltrattamento derivante direttamente o indirettamente dall'azione o dalla omissione da parte delle pubbliche autorità di quel paese.

Ma cosa fare in concreto per prevenire che continuino i maltrattamenti di individui che si trovano in luoghi di detenzione in Europa? E come agire per ottenere l'attiva cooperazione degli stati? La risposta del Consiglio d'Europa a queste domande è stata l'istituzione nel 1989 del **Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)**, previsto dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1989 (Al 31 dicembre 2006 gli Stati parte sono 47). In particolare la Convenzione istituisce un sistema di visite ispettive *in loco* ed incoraggia il dialogo tra i rappresentanti dello Stato e un comitato internazionale multidisciplinare. In tal modo la Convenzione riflette l'impegno condiviso ed innovativo degli Stati membri del CdE di garantire il rispetto di norme più cogenti nei luoghi di detenzione. Dal mese di marzo 2007 presidente del CPT è l'italiano Mauro Palma, esperto di questioni penitenziarie.

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Art. 1 - È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.



Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)

Che cos'è?

La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti prevede all'art. 1 la creazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, generalmente denominato "Comitato anti-tortura" o semplicemente "CPT". Tra i membri, uno per ogni stato che ha ratificato la Convenzione, si trovano giuristi, psicologi, medici e specialisti di questioni penitenziarie e di polizia.

Cosa fa?

Il mandato del CPT prevede la *prevenzione* della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, piuttosto che la *condanna* formale di uno Stato per il trattamento inflitto ad un singolo detenuto come nel caso delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Come lo fa?

Tale missione di prevenzione è fatta attraverso visite ai luoghi di detenzione (non solo centri penitenziari ma ovunque la libertà di un individuo è limitata come centri di permanenza temporanea per immigrati, istituti psichiatrici o istituti per anziani o per persone con disabilità), seguite dall'avvio di un "dialogo permanente" con gli Stati, sulla base dei rapporti preparati dal CPT e delle risposte fornite dagli Stati stessi.

Come ottiene la cooperazione degli stati?

La cooperazione con le autorità nazionali è l'elemento centrale della Convenzione, il cui scopo, come prima ricordato, è proteggere le persone private di libertà, piuttosto che condannare gli Stati per delle violazioni. Per questa ragione, il Comitato si riunisce a porte chiuse e i suoi rapporti sono strettamente confidenziali. Tuttavia, in caso di mancata cooperazione da parte di un Paese o di rifiuto di migliorare la situazione secondo le raccomandazioni del Comitato, il CPT può decidere di fare una dichiarazione pubblica. Nonostante la confidenzialità dei rapporti, tutti gli Stati membri hanno dato il loro accordo alla pubblicazione dei rapporti del CPT ed alle risposte del governo.

Il CPT ha visitato l'Italia?

Il CPT ha visitato l'Italia sei volte. L'ultima visita è stata una visita "ad hoc" fatta nel giugno del 2006 per esaminare le misure adottate dal Governo Italiano nel campo della detenzione degli immigrati, **a seguito delle osservazioni fatte dal CPT nel suo rapporto del 2004**. A questo proposito la delegazione del CPT ha visitato tra l'altro l'ex Centro di permanenza per stranieri di Agrigento e il Centro di prima assistenza di Lampedusa. Ha inoltre esaminato le operazioni di rimpatri forzato di stranieri operate tra il 2005-2006 dagli aeroporti di Crotone e Agrigento. Alla fine di questa visita la delegazione del CPT ha trasmesso le proprie prime osservazioni alle autorità italiane in un incontro con il Ministro degli Affari Interni, Giuliano Amato. Il CPT trasmetterà un rapporto su tale visita al governo Italiano.

Cronologia di una visita periodica del CPT

Alla fine dell'anno precedente

il CPT pubblica l'elenco dei paesi che verranno visitati nell'anno successivo.

Circa 2 settimane prima della visita

Vengono forniti allo Stato dei dettagli sulla durata approssimativa della visita e sulla composizione della delegazione del CPT che effettuerà la visita.

Alcuni giorni prima della visita

Viene notificato allo Stato il nome di alcune strutture di detenzione che la delegazione del CPT intende visitare.

All'inizio della visita

Colloqui tra la delegazione e ministri, funzionari e organizzazioni non governative.

Durante la visita (circa 1-2 settimane)

La delegazione (membri del CPT, membri del Segretariato e –qualora necessario – esperti ed interpreti) si separa per visitare dei luoghi di detenzione, comprese delle strutture che non erano state notificate in precedenza. I membri della delegazione si riuniscono regolarmente per fare il punto.

Alla fine della visita

La delegazione si riunisce con i ministri e i funzionari per verificare in comune le prime impressioni e constatazioni, e comunica (ove necessario), delle "osservazioni immediate" su situazioni che richiedono un'attenzione particolarmente urgente.

L'ultimo Rapporto del CPT sull'Italia

<http://www.cpt.coe.int/en/states/ita.htm>

Il CPT ha pubblicato lo scorso 27 aprile 2006 il **Rapporto relativo alla visita svolta tra novembre e dicembre 2004 in Italia**, congiuntamente alle risposte fornite dalle autorità italiane.

Nel Rapporto si mette in luce come la maggior parte delle persone detenute incontrate dalla delegazione durante la visita in Italia nel 2004 non abbia formulato alcuna denuncia di trattamento irregolare da parte delle forze dell'ordine. Nel Comunicato stampa che ha annunciato la pubblicazione del Rapporto, il CPT ritiene tuttavia di dover "continuare a seguire attentamente l'evoluzione dei procedimenti penali e disciplinari successivi agli incidenti di Napoli (marzo 2001) e Genova (luglio 2001)".

Quanto ai Centri di permanenza temporanea per gli stranieri, il Comitato si dice soddisfatto della chiusura della struttura di Agrigento, la quale presentava delle gravi lacune sotto il profilo delle infrastrutture e della sicurezza. Le condizioni registrate nella visita del Centro di Lampedusa sono complessivamente sufficienti: questo giudizio tuttavia, secondo il Comitato, si trasformerebbe in negativo qualora il numero degli ospiti del Centro di Lampedusa dovesse superare la capacità di accoglienza della struttura, oppure in caso di permanenza prolungata nel tempo.



Educazione e sensibilizzazione ai diritti umani

La necessità dell'educazione, formazione e sensibilizzazione ai diritti umani negli stati membri

Sono ormai quasi 60 anni che il Consiglio d'Europa lavora all'edificazione di un'Europa unita fondata sui diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto.

Se però il grande pubblico, così come il pubblico più specializzato, quale i gruppi professionali, in Europa, non è informato né dell'esistenza né della portata delle convenzioni e dei meccanismi internazionale e nazionali per la protezione dei diritti umani, quest'ultimi hanno una efficacia alquanto limitata. Alla base di questa consapevolezza si trova la "ragion d'essere" di tutte le attività di promozione, formazione e sensibilizzazione ai diritti umani del CdE.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp

La massima istituzione preposta alla promozione dell'educazione e sensibilizzazione ai diritti umani negli stati membri del Consiglio d'Europa ha il volto ed il nome dell'attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, **Thomas Hammarberg**, che ricopre tale carica dall'aprile 2006. Nel suo discorso di benvenuto il neoeletto Commissario ha dichiarato che "Le riforme legislative avranno un impatto concreto soltanto se radicate in una cultura di sostegno civica e politica, che permetta il consolidamento del processo democratico nel corso del tempo". Per questo, il compito precipuo del Commissario è quello di **sollecitare i governi a mettere in atto gli impegni assunti a livello internazionale di difesa e promozione dei diritti umani**. Di passare dunque dalla "retorica dei diritti umani" alle riforme concrete. Nel fare questo il Commissario lavora in stretta cooperazione con le altre istituzioni del Consi-



glio come l'Assemblea Parlamentare ed il Comitato dei Ministri, nonché nel pieno rispetto degli standard della CEDU, della Carta sociale europea e degli altri meccanismi del CdE, incluso quelli per la protezione delle minoranze. Ma soprattutto, il Commissario trova i suoi alleati naturali nel mondo delle ONG così come collabora strettamente con i difensori civici nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e altri organismi incaricati di proteggere i diritti umani.

Origini

La Risoluzione (99) 50 sul Commissario per i diritti umani del Comitato dei Ministri istituisce tale carica e ne delinea le funzioni

Mandato

Il Commissario è un'istituzione senza poteri giurisdizionali a cui non spetta il compito di esaminare ricorsi individuali. Il suo compito è dunque complementare e non sostitutivo degli altri meccanismi di Strasburgo per la protezione dei diritti umani, ma può trarre le dovute conclusioni e intraprendere iniziative sulla base delle informazioni di violazioni che provengono da tali meccanismi. In particolare il Commissario deve:

- promuovere l'effettivo rispetto dei diritti umani e sostenere gli stati membri nell'attuazione dei parametri relativi ai diritti umani del Consiglio d'Europa;
- promuovere l'educazione e la sensibilizzazione ai diritti umani negli stati membri del Consiglio d'Europa;
- contribuire alla promozione effettiva e al pieno godimento dei diritti umani;
- individuare eventuali carenze nel diritto e nella prassi in materia di diritti umani;
- agevolare il lavoro delle organizzazioni mediatrici nazionali e delle altre strutture per i diritti umani;
- favorire la comunicazione e l'informazione in materia di diritti umani nelle regioni.

Attività

Il Commissario compie missioni ufficiali nei vari paesi membri del Consiglio per ottenere una valutazione comprensiva sulla situazione dei diritti umani. Elabora raccomandazioni su uno specifico argomento relativo ai diritti umani qualora lo ritenga necessario e può, inoltre, fornire pareri sui disegni di legge e su attività specifiche, su richiesta degli enti nazionali o su propria iniziativa. Organizza e collabora all'organizzazione di seminari ed eventi relativi a diverse tematiche nell'ambito dei diritti umani. Non da ultimo, il Commissario collabora strettamente con i mediatori nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e altri organismi incaricati di proteggere i diritti umani, organizzando tavole rotonde con tali istituzioni, e sostenendo, nei paesi dove esse non esistono, la loro creazione e il loro effettivo funzionamento.

glio come l'Assemblea Parlamentare ed il Comitato dei Ministri, nonché nel pieno rispetto degli standard della CEDU, della Carta sociale europea e degli altri meccanismi del CdE, incluso quelli per la protezione delle minoranze. Ma soprattutto, il Commissario trova i suoi alleati naturali nel mondo delle ONG così come collabora strettamente con i difensori civici nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e altri organismi incaricati di proteggere i diritti umani.



Il Commissario per i diritti umani all'inaugurazione del Master europeo

Dalla formulazione degli standard alla piena attuazione dei diritti

Discorso di Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, Venezia, 24 Settembre 2006.

La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata ispirata da principi etici contenuti nelle religioni principali e nelle filosofie socialista, liberale e in altre filosofie secolari. Lo scopo era formulare standard morali comuni alle culture ed alle tradizioni di tutto il mondo.

Ovviamente, non era l'intenzione della commissione che ha redatto la Dichiarazione promuovere una nuova filosofia o ideologia; le regole che formularono non intendevano sostituirsi alle religioni o ai programmi politici. Gli articoli della Dichiarazione furono concepiti con uno scopo specifico e orientato verso l'azione.

La Dichiarazione è stata messa in discussione raramente da quando è stata adottata dall'Assemblea Generale. I nuovi membri che sono entrati a far parte delle Nazioni Unite hanno sempre accettato tale Dichiarazione.

Eppure, la legittimità principale degli standard dei diritti umani proviene dal riscontro che essi suscitano presso la gente. La Dichiarazione universale - ed i trattati che si sono sviluppati a partire da essa - hanno soddisfatto esigenze avvertite come fondamentali da molti.

L'idea che ci sono diritti universali, al di sopra di ogni singolo paese e cultura, ha messo radici nelle menti della gente dappertutto, anche nelle dittature. Il fatto che la gente abbia fiducia e spera nei trattati e nei meccanismi dei diritti umani ha generato una forte dinamica.

Il fatto che i governanti siano a conoscenza di tutto questo ha reso tali norme ancora più importanti. Ha persino significato che alcuni governi cercano a tutti i costi di evitare ogni critica a loro carico nel campo del rispetto dei diritti umani, poiché trovano imbarazzante ogni riferimento alle loro mancanze.

Come Vaclav Havel ha detto una volta in modo molto chiaro: "La vita di tutti coloro che disprezzano i diritti umani è molto più difficile ora con l'esistenza della Dichiarazione, di quanto lo fosse prima".

Questa dimensione morale dei diritti umani e la loro legittimità popolare danno loro un'energia particolare. Questa energia dovrebbe essere sviluppata ulteriormente e messa in pratica. Poiché a lungo la credibilità [dei diritti umani] dipenderà, non dalla formulazione delle norme, ma se tali norme sono messe in pratica.

Ci si deve dunque concentrare sull'azione.

A mio parere il tempo è ora venuto per una strategia più sistematica e più completa per una piena realizzazione delle convenzioni sui diritti umani - non ultimi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta sociale europea riveduta.

Che cosa tutto questo significa in termini concreti? Che cosa dovrebbe fare veramente un governo "ben-intenzionato" per dimostrare che desidera garantire i diritti umani nel proprio paese? Permettetemi di suggerire dieci punti per avviare un approccio sistematico e comprensivo che vada al di là della solita retorica compiacente.

1. Ratificare le Convenzioni europee ed internazionali!

È stato un grande successo che tutti i governi europei abbiano ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che inoltre apre le porte alla giurisdizione della Corte di Strasburgo. Tuttavia rimangono delle lacune - per esempio, alcuni paesi ancora non hanno ratificato il Protocollo 12 sulla proibizione della discriminazione o la Carta sociale europea riveduta. Tutti i governi europei dovrebbero riconsiderare la possibilità di ulteriori ratifiche e iniziare procedimenti a tal fine.

2. Proteggere l'indipendenza dell'ordinamento giudiziario!

Ci sono oggi chiare tendenze di pressione politica sull'ordinamento giudiziario in alcuni paesi anche in Europa. Un'altra minaccia è il tentativo della gente ricca e potente di corrompere i giudici. Esiste ovviamente un bisogno di adottare misure legali ed altro per proteggere l'indipendenza dell'ordinamento giudiziario. In questo, i Parlamenti potrebbero avere un ruolo particolarmente importante.

3. Nominare i difensori civici e rispettare la loro indipendenza!

L'idea di base di un'istituzione extragiudiziale indipendente che può ricevere e agire in base a ricorsi della gente, nel suo insieme è risultata essere molto utile. La maggior parte dei paesi europei ora hanno un certo numero di istituzioni per tale lavoro, benché queste abbiano nomi e mandati diversi tra loro.

L'importante è assicurare che i gruppi vulnerabili, compresi i bambini e le persone con disabilità, abbiano tale protezione. L'indipendenza ed il funzionamento di tali istituzioni dovrebbero essere protetti per legge. La possibilità di istituzioni simili a livello regionale e locale dovrebbe essere presa in considerazione.

4. Aprire le porte alla società civile!

Le organizzazioni nongovernative sono centrali per il rispetto dei diritti umani. Molte di loro sono impegnate in un lavoro a favore dei più emarginati, segnalando problemi reali. Coloro che sono al potere dovrebbero ascoltare la voce di queste organizzazioni.

Dovrebbero essere previsti dei *forum* per un dialogo regolare fra le autorità e le organizzazioni dei diritti umani. La legge dovrebbe promuovere e proteggere questi gruppi, non soffocarli attraverso una burocrazia inutile, o peggio.

5. Rispettare la libertà dei mass media!

I mass media possono essere efficaci "sentinelle" dei problemi dei diritti umani, se liberi di operare senza interferenze. Ogni governo che voglia affrontare seriamente i diritti umani ha bisogno di una chiara politica nei confronti dell'informazione che protegga i giornalisti



e garantisca la pluralità d'informazione, compresa quella dissidente.

Gli abusi dei Mass Media contro gli individui – e ne accadono! – potrebbero spesso essere risolti meglio attraverso garanti per l'informazione e codici etici, anziché azioni politiche o giudiziarie contro i mass media.

6. Incoraggiare l'apprendimento e la sensibilizzazione dei diritti umani!

Tutti hanno il diritto di conoscere i loro diritti. Tale conoscenza è effettivamente uno delle condizioni principali per la realizzazione dei diritti umani. Tuttavia, la formazione ai diritti umani nella scuola è ancora lacunosa nella maggior parte dei paesi, a tutti i livelli.

Inoltre, è necessario assicurare che gruppi professionali come forze dell'ordine, giudici, insegnanti, operatori sociali e giornalisti ottengano una formazione solida sui diritti umani e che quelli già in servizio abbiano la possibilità di aggiornare la loro conoscenza.

Inoltre è necessario prevedere attività atte a raggiungere il grande pubblico per informare su come uno possa far valere i propri diritti.

7. Chiarire le responsabilità delle autorità locali e regionali!

Le autorità locali hanno un ruolo importante riguardo l'attuazione dei diritti umani - poichè spesso hanno competenza in materia di sicurezza, scuola e previdenza sociale. Una debolezza negli sforzi nazionali di attuazione dei diritti umani è stata la mancanza di coordinazione verticale fra le autorità. A volte non è neppure chiarito come le autorità locali e provinciali siano legalmente vincolate dalle norme europee ed internazionali.

I piani d'azione al livello locale per i diritti dei bambini, l'eguaglianza tra uomo e donna, i diritti delle persone con disabilità e il multiculturalismo hanno dato, là dove sono stati sperimentati, risultati positivi.

8. Cooperare attivamente con altri paesi!

Cosa accade all'interno, per esempio, del Consiglio di Europa è un apprendimento reciproco - impariamo l'uno dall'altro nell'Assemblea Parlamentare, nel Congresso delle autorità locali e regionali e negli organismi intergovernativi.

Gli organismi creati all'interno del sistema ONU per controllare l'applicazione dei diritti umani dovrebbero essere considerati seriamente: esperti competenti e indipendenti dovrebbero essere nominati per i comitati, ed i rapporti dei governi dovrebbero essere presentati con solerzia. Il principio che nessun paese è esente da uno scrutinio accurato dovrebbe essere accettato da tutti.

Poichè i diritti umani sono una preoccupazione internazionale, abbiamo inoltre l'obbligo di reagire alle gravi violazioni che avvengono anche al di fuori dei nostri confini. Le convenzioni sui diritti umani dovrebbero essere viste come contratti vincolanti tra gli stati che ne fanno parte; la loro violazione da parte di uno stato è una violazione del contratto con gli altri. Oggi, sostengo che i governi europei dovrebbero reagire molto più decisa-

mente al genocidio nel Darfur e sulla tortura degli stranieri da parte della CIA. Il silenzio su tali violazioni è un'insidia per la credibilità degli standard internazionali.

9. Introdurre le questioni dei diritti umani nel processo politico!

Che gli standard fondamentali dei diritti umani debbano essere rispettati da tutti – e per questo al di sopra della politica dei partiti - non significa che le questioni dei diritti umani debbano essere mantenute fuori dal dibattito politico. Al contrario, i diritti umani sono questioni politiche cruciali.

I Parlamenti e le assemblee locali dovrebbero sollevare queste questioni con le autorità competenti responsabili e l'esecutivo dovrebbe rendere conto a loro su come ha gestito le questioni inerenti ai diritti umani. Quando i budget sono discussi ci dovrebbe essere una valutazione su come essi influiscano sul rispetto dei diritti, per esempio, dei bambini e delle persone con disabilità.

10. Preparare un piano d'azione nazionale per i diritti umani!

Alla Conferenza mondiale sui diritti umani a Vienna nel 1993, tutti i governi sono stati invitati "a considerare l'opportunità dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale che identifichi modalità attraverso le quali lo stato possa migliorare la protezione e la promozione dei diritti umani".

L'idea era che i governi producessero un programma completo che coprisse tutte le questioni relative ai diritti umani e che definisse chiari obiettivi e una struttura coerente di parametri.

Produrre un tal programma è un lavoro impegnativo, ma coloro che hanno provato lo hanno trovato uno strumento utile, per esempio, per migliorare la protezione dei gruppi più vulnerabili che tendono spesso ad essere dimenticati o emarginati.

Il processo dell'elaborazione dei programmi potrebbe portare più chiarezza fra il livello locale e centrale sulle competenze reciproche. Un'altra lezione importante è che tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative, siano consultate quando si prepara tale programma.

Dobbiamo esigere più che semplici parole. Non è sufficiente che le convenzioni siano ratificate ed i politici parlino dei diritti umani. I principii per quanto nobili devono essere trasformati in realtà per tutti.

E concludiamo citando Mary Robinson dalla sua conferenza su Dag Hammarskjöld qualche anno fa:

"La nostra generazione, e io dico specialmente agli studenti presenti, la vostra generazione, hanno il compito più difficile: le leggi sono là, i meccanismi internazionali sono stati stabiliti e possono essere migliorati e quel processo è in moto, ma la sfida essenziale è di attuare tutto ciò là dove più importa: tradurre in realtà i diritti umani di tutti. Questo richiede che ciascuno di noi sia il custode dei diritti umani, che ciascuno di noi faccia la sua parte."



I programmi di educazione ai diritti umani

Il Consiglio d'Europa e l'educazione ai diritti umani

Sono ormai più di 25 anni che il Consiglio d'Europa ha cominciato a promuovere un'azione concreta degli stati membri nel campo dell'insegnamento dei diritti umani. Tale attività non riguarda solo gli ambiti universitari o i gruppi professionali, quali giudici e avvocati, ma viene effettuata anche nei confronti dei formatori, membri delle forze dell'ordine, dell'esercito, guardie carcerarie, oltre che naturalmente nell'ambito della scuola. Si vuole qui di seguito ricordare le tre principali fasi di questa azione attraverso altrettante Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

Le dichiarazioni politiche

Nel 1978, il **Comitato dei Ministri** adottò la Risoluzione R(78) 41 sull'insegnamento dei diritti umani, seguita poi dalla Raccomandazione R(79) 16 relativa alla promozione della ricerca sui diritti umani negli stati membri del Consiglio d'Europa. Nel 1985 fu la volta della Raccomandazione R(85) 7 sull'apprendimento ed insegnamento dei diritti umani nelle scuole. L'ultimo documento in ordine cronologico riguarda i diritti umani per gruppi professionali e nelle università con la Raccomandazione R(2004)4 sulla CEDU nell'insegnamento universitario e formazione professionale.

Anche l'**Assemblea Parlamentare** del CdE è stata altrettanto attenta alla questione dell'educazione ai diritti umani ed ha prodotto numerose raccomandazioni, tra le quali si può citare una per tutte la Raccomandazione 1346 (1997) sull'educazione ai diritti umani.

Queste dichiarazioni, anche se non giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, hanno un valore politico in quanto rappresentano un accordo raggiunto tra i governi dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa per il concreto raggiungimento di obiettivi comuni nell'ambito dell'educazione ai diritti umani.

I programmi di educazione ai diritti umani

Durante questi anni, per mettere in pratica le raccomandazioni enunciate qui sopra, sono state intraprese un certo numero di attività non solo dai singoli governi, ma anche dallo stesso **Segretariato del Consiglio d'Europa** con un significativo contributo da parte di organizzazioni nongovernative, del mondo accademico e delle associazioni professionali. Il coinvolgimento attivo di questi partner si è dimostrato molto importante per "moltiplicare" la conoscenza sui diritti umani. Un sapere che deve raggiungere non

solo il mondo della scuola ma anche gruppi professionali, amministratori pubblici, giornalisti e più in generale tutta la società civile. Programmi e materiale di formazione ai diritti umani iniziati e prodotti da questi partner hanno ricevuto e ricevono l'appoggio del Segretariato del CdE. Così, i programmi attuati dal Segretariato sono fatti in collaborazione con le ONG e le associazioni professionali.

Un esempio di iniziativa concreta riguarda il programma triennale **European programme of Human rights Education for Legal Professionals (HELP)**, finalizzato ad integrare la formazione sulla CEDU nelle strutture nazionali per la formazione di giudici e pubblici ministeri. Questo programma è iniziato in marzo 2006 e ha tre scopi principali: 1) la creazione di una rete europea di istituzioni responsabili per la formazione professionale; 2) la creazione di un sito internet per lo scambio di buone prassi, documenti e manuali, ed esperienze di formazione a livello nazionale; 3) la produzione di un manuale standard per formatori che faciliti la creazione di manuali nazionali adatti ad ogni realtà locale e legislativa dove giudici e pubblici ministeri si trovano ad operare.

http://www.coe.int/t/e/human_rights/awareness/7_Special_Projects/4_Help_Programme.asp



Un altro esempio riguarda la **formazione ai diritti umani delle forze dell'ordine**, promossa mediante l'organizzazione di periodici seminari e training nei paesi membri del CdE.

Il Consiglio d'Europa ha un sito specialmente dedicato a questo programma:

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Police/

Un terzo esempio riguarda il programma di **educazione ai diritti umani per i giovani** organizzato dal centro della gioventù del Consiglio d'Europa con base a Budapest. Il programma ha anche prodotto il manuale per l'educazione ai diritti umani "**Compass**".

Per saperne di più consulta il sito:

<http://eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp>.

Per ordinare la versione italiana di Compass consulta il sito <http://www.compass-it.unimondo.org/>



Istituzioni nazionali e difensori civici

Un quarto esempio riguarda il mondo dell'educazione informale ed il progetto sulla cittadinanza democratica attraverso l'insegnamento.

Per saperne di più consulta il sito
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp

Il ruolo dei Governi, delle ONG e delle Organizzazioni Internazionali

Negli ultimi anni è evidente che si è passati dal parlare della necessità dell'educazione ai diritti umani, del bisogno di formare i formatori e di allargare la nostra conoscenza sui diritti umani, al fare concretamente molte, o in certi casi solo alcune, di queste cose. Organizzazioni internazionali come l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'UNESCO e, a livello europeo, l'OSCE, l'Unione Europea ed il Consiglio d'Europa, hanno svolto un ruolo importante nel campo dell'educazione ai diritti umani. "La parte del leone" è stata però fatta dalle ONG che hanno svolto e continuano a svolgere un lavoro pratico ed utile per la protezione e promozione dei diritti umani. Il loro sforzo merita un continuo e se possibile crescente aiuto materiale e appoggio politico. Di fronte all'azione delle organizzazioni internazionali e non governative, è chiaro che i governi devono a loro volta passare all'azione facendo coincidere gli intenti ambiziosi con un adeguato livello di risorse per attuare concreti programmi nel campo dell'educazione ai diritti umani. Si spera che in Italia ed altrove l'opportunità creata dal **Decennio per l'educazione ai diritti umani** non vada sprecata e possa essere continuata con il **Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani**, coordinato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani

Con la Ris. 59/113, adottata il 10 dicembre 2004, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – accogliendo il suggerimento della Commissione diritti umani - ha avviato il Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani. Il programma, che si muove nel solco tracciato dal decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani (1995- 2004), è coordinato dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. L'Alto Commissariato ha redatto un piano d'azione relativo al triennio 2005-07, nel quale le iniziative promosse si concentreranno in particolare sull'educazione al livello della scuola primaria e secondaria. Nel corso del 2005, l'Alto Commissario ha lanciato la quinta fase del **Progetto ACT (Assisting Communities Together)**, volto a sostenere le attività di promozione dei diritti umani svolte da organizzazioni non governative e associazioni nelle comunità locali. Ha inoltre consolidato un database sull'educazione ai diritti umani, che fornisce informazioni e materiali sui programmi e le organizzazioni coinvolte in questo ambito. In particolare l'UNESCO è coinvolta attivamente nell'attuazione del programma.

<http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/act.htm>

La promozione dei diritti umani attraverso le strutture nazionali per la protezione dei diritti umani e difensori civici

Uno degli obiettivi principali del Consiglio d'Europa è lo sviluppo e il rafforzamento delle procedure e meccanismi per l'effettiva protezione dei diritti umani a livello nazionale. A questo scopo il Comitato dei Ministri del CdE ha adottato vari testi fondamentali quali:

- **Raccomandazione R(85)13** del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'istituzione del Difensore Civico nazionale, che invita gli stati membri del CdE a istituire l'*Ombudsman* per incoraggiare l'effettiva osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel funzionamento dell'amministrazione.

È da ricordare che la riflessione sulle istituzioni di difesa civica e il tentativo di provvedere delle linee guida per la loro istituzione e funzionamento non sono state esclusiva prerogativa del Consiglio d'Europa. A questo proposito si deve menzionare soprattutto il lavoro svolto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che adottò nel dicembre 1993 i **Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani** (A/RES/48/134), noti come Principi di Parigi. Tali principi sono richiamati nella

- **Raccomandazione R(97) 14** sulla creazione di Istituzioni Nazionali indipendenti per la promozione dei diritti umani;

- **Risoluzione (97)11** sulla cooperazione tra queste istituzioni ed il Consiglio d'Europa.

- La già citata **Risoluzione (99) 50** sulla creazione dell'Ufficio del Commissario per i diritti umani come istituzione indipendente all'interno del CdE. Come abbiamo visto parte del mandato del Commissario è di promuovere l'istituzione di strutture nazionali per i diritti umani quando esse ancora non esistono o di facilitarne il loro funzionamento. A tale scopo vengono organizzate regolarmente su iniziativa del Commissario le tavole rotonde degli *Ombudsmen* europei, le quali offrono un importante strumento di relazione e scambio tra i vari difensori civici e tra quest'ultimi ed il CdE.

- **Raccomandazione 1615 (2003) sull'istituzione del Difensore Civico**, che sottolinea l'importanza di tale istituto nei sistemi politici nazionali e ha come obiettivo il rafforzamento del diritto alla buona amministrazione.

Per saperne di più consultare la ricerca preimpostata su:
http://www.coe.int/t/commissioner/WCD/searchOmbus_en.asp



Le risposte alle nuove sfide

La complessa architettura di accordi, convenzioni, meccanismi e istituzioni dei diritti umani del Consiglio d'Europa ha prodotto nel corso di quasi 60 anni uno straordinario patrimonio di norme e standard che costituiscono un imprescindibile punto di riferimento per tutto il continente Europeo e non solo. Gran parte del lavoro del Segretariato del Consiglio è dunque impegnato per assicurare un effettivo e armonioso funzionamento di tale struttura. Di fronte alle nuove problematiche di violazione dei diritti umani, il Consiglio è stato chiamato dagli Stati membri a meglio organizzare le proprie attività al fine di concentrare i propri sforzi all'analisi di tali fenomeni e alla formulazione di soluzioni praticabili. E forse proprio per il carattere autenticamente paneuropeo del CdE, che questa organizzazione è stata sollecitata a dare risposte adeguate e conformi agli standard comuni in materia di diritti umani e primarietà del diritto.

Le nuove sfide su cui l'organizzazione di Strasburgo dovrà concentrare la sua attenzione a seguito del Piano d'azione formulato in occasione del Vertice di Varsavia del 2005, annoverano non solo l'emergenza del terrorismo, la corruzione e la criminalità internazionale organizzata, il traffico di esseri umani, la diversità ed il pluralismo nei media, ma anche il dialogo interculturale quale strumento di prevenzione dei conflitti, la ricerca di forme estese di coesione sociale, che incoraggino una consapevole partecipazione democratica delle donne, dei giovani e delle fasce più deboli ed emarginate delle società Europee. Questo capitolo si propone di fornire un panorama aggiornato e per quanto possibile completo delle attività, campagne e relative pubblicazioni che il CdE ha promosso e prodotto in risposta alle nuove sfide dei diritti umani.

Il ruolo del Consiglio d'Europa nella lotta al razzismo

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/

L'azione del Consiglio d'Europa nella lotta ai fenomeni di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed altre forme d'intolleranza si concretizza anzitutto nella promozione dell'elaborazione di specifici strumenti internazionali in materia, quali il Protocollo 12 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici. La Corte di Strasburgo è del resto deputata a prendere in considerazione le denunce di violazione dell'art. 14 della CEDU (divieto di discriminazione).

**toti differenti
toti eguali**

Il Consiglio d'Europa si è inoltre dotato nel 1993 di un organo permanente specificamente dedicato alle politiche di lotta al razzismo: in seguito ad una Decisione del primo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Organizzazione, è stata infatti istituita la **Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)**, composta di 44 esperti indipendenti. L'ECRI ha principalmente il compito di monitorare l'esistenza di fenomeni di discriminazione razziale nei Paesi membri; la Commissione procede alla raccolta di informazioni utili alla compilazione di rapporti sulle situazioni dei singoli Stati, nei quali vengono anche espresse delle raccomandazioni sulle ulteriori azioni e politiche nel campo della lotta al razzismo che potrebbero essere intraprese dai Governi. Inoltre, l'ECRI adotta periodicamente delle raccomandazioni politiche rivolte a tutti i Paesi, come

nel caso della recente **Raccomandazione n.10 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nell'educazione scolastica e attraverso l'educazione scolastica**. L'ECRI è quindi responsabile della conduzione di studi di carattere generale sulle politiche di lotta al razzismo, dell'organizzazione di scambi con la società civile e della raccolta e diffusione delle *best practices* esistenti. Infine, il tema della lotta al razzismo ha rilievo in numerose iniziative promosse dal CdE nell'ambito delle attività di cooperazione culturale giovanile, come nel caso della **Campagna europea giovanile "Tutti diversi, tutti uguali: per la diversità, i diritti umani e la partecipazione"**, lanciata nel 2006.

<http://alldifferent-allegal.info>





Lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani

<http://www.coe.int/T//Com/Dossier/Tematiche/Terrorismo/>

Immediatamente dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 il Consiglio ha rafforzato il suo già noto contributo alla lotta al terrorismo, basato su tre assi principali: pieno rispetto della democrazia, dei diritti umani e della legalità; maggiore cooperazione giudiziaria tra gli stati; rafforzamento della democrazia.

Gli standard

“Linea guida su diritti umani e lotta al terrorismo”, e “Protezione delle vittime di atti terroristici”: questi due documenti adottati nel 2002 sono pratici e specifici strumenti per guidare gli stati nella loro azione di prevenzione, investigazione e punizione di atti terroristici. Ispirandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i documenti spiegano il perché proprio nei momenti di crisi più acuta gli stati sono tenuti al massimo rispetto e protezione dei diritti umani tanto delle vittime del terrorismo quanto dei terroristi stessi: il dovere del rispetto e della protezione dei diritti umani da parte degli stati non va mai in vacanza!

Per il testo delle linee guida vedi al sito: <http://www.coe.int/T//Com/Dossier/Tematiche/Terrorismo/linee-guida.asp>

I meccanismi di controllo

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha più volte sottolineato l'assoluto divieto dell'uso della tortura “anche nelle circostanze più difficili, come la lotta alla criminalità organizzata e il terrorismo” (caso Labita vs Italy del 6 Aprile 2000).

Il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT) ha denunciato in uno dei suoi recenti rapporti, i metodi di detenzione e interrogatorio impiegati in certi luoghi di detenzione di presunti terroristi che hanno in alcune occasioni violato l'assoluto divieto della tortura.

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ha sottolineato nella sua Raccomandazione N.8 “Combattere il razzismo nella lotta al terrorismo” del 2004 la necessità da parte degli stati membri del Consiglio di astenersi dall'adottare misure antiterroristiche che siano discriminatorie.

Per il testo della Raccomandazione vedi il sito http://www.coe.int/T/e/human_rights/ecri/4-Publications/

Le inchieste

Il Segretario Generale del Consiglio, Terry Davis, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 52 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha condotto un'inchiesta sul rispetto della Convenzione da parte degli Stati membri in seguito a recenti rapporti che

accusavano alcuni stati del Consiglio di aver favorito la detenzione segreta ed il trasporto di individui sospettati di terrorismo verso luoghi extra Europei (i cosiddetti voli CIA). In base ai risultati dell'inchiesta, il Segretario Generale ha chiesto al Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio di prendere misure concrete su tre punti: un miglior controllo del traffico aereo; una supervisione più accurata delle attività dei servizi segreti nazionali e soprattutto internazionali operanti negli Stati membri; la necessità di assicurare nel modo più assoluto che le norme sulle immunità diplomatiche non comportino l'impunità per coloro che hanno commesso violazioni gravi dei diritti umani.

Il rapporto del Segretario Generale può essere consultato al sito <http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/>

Una Europa senza pena di morte

<http://www.coe.int/T//Com/Dossier/Tematiche/Pena-morte/>

http://www.coe.int/t/e/human_rights

Se oggi l'Europa è un continente senza la pena di morte (con la sola eccezione della **Bielorussia** che nel 2005 ha effettuato almeno 2 esecuzioni) lo si deve anche alle norme e alle attività contro la pena capitale del Consiglio d'Europa. È dal 1997 che la pena di morte è *de facto* “fuori legge” in tutti i paesi membri del CdE. Il percorso è stato lungo, non facile e non ancora terminato in quanto l'Europa e le istituzioni europee in prima linea vogliono fortemente l'eliminazione di questa orrenda pratica, un orrendo crimine secondo gli standard europei, in tutto il mondo.

Gli strumenti legali per l'abolizione

Al momento della creazione dell'Organizzazione, nel 1949, tutti i 10 Stati fondatori, compresa l'Italia, prevedevano la pena capitale nei loro codici, anche se certi la prevedevano solo nel codice di guerra e, nei fatti, non eseguivano più eventuali sentenze. Nel 1950 la Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevedeva come eccezione nell'art.2 (diritto alla vita) la possibilità di infliggere la pena capitale. Nel 1982 il **Protocollo 6** della Convenzione prevedeva l'abolizione totale della pena di morte in tempo di pace. Ora il Protocollo 13, sino ad oggi ratificato da 37 e firmato da altri 7 dei 47 stati membri del Consiglio d'Europa, prevede un divieto assoluto, anche in tempo di guerra, della pena capitale.

La strada verso l'abolizione

All'origine del Protocollo 6 della CEDU, che abolisce la pena di morte, l'Assemblea Parlamentare del CdE è stata poi sempre in prima linea nel richiedere l'abolizione totale della pena di morte in Europa e



Abolizione della pena di morte

nel mondo. Si vogliono ricordare a tale proposito la **Risoluzione 1044 del 1994** con la quale l'Assemblea subordinava l'ingresso al CdE di nuovi membri all'abolizione prima *de facto* e poi *de jure* della pena capitale; la **Risoluzione 1187 del 1999**, "Europa un continente libero dalla pena di morte"; ed infine la **Risoluzione 1253 del 2001** dove si chiede l'abolizione e una immediata moratoria della pena di morte ai paesi con statuto di osservatori al Consiglio, gli Stati Uniti ed il Giappone. Nello stesso documento si decide che saranno ammessi come osservatori all'Assemblea Parlamentare, solo le delegazioni parlamentari di paesi che hanno abolito la pena capitale o comunque abbiano adottato una moratoria sull'esecuzione di tale pena.

Il Consiglio d'Europa ed i diritti umani dei minori di età

L'attività normativa del Consiglio d'Europa a tutela dei diritti umani degli infradiciottenni si è esplicata anzitutto attraverso la promozione di importanti convenzioni di diritto uniforme riguardanti la disciplina del diritto di famiglia, quali la Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967, la Convenzione europea sul rimpatrio dei minori del 1970, la Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio del 1975, la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori del 1980 e la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli del 2003.

Si segnala in particolare l'apertura alla firma nel 1996 della **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori**, il cui oggetto consiste nel "promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, con-

La situazione in Italia

In Italia la pena di morte fu abolita dall'ordinamento del Regno d'Italia con il codice Zanardelli nel 1889. Reintrodotta dal fascismo per i più gravi delitti politici nel 1926 ed estesa anche a quelli comune nel 1930, fu definitivamente sostituita dall'ergastolo dopo la caduta del fascismo. Essa fu però mantenuta in vigore per i reati fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti. La Costituzione italiana, ne ribadiva all'art. 27 il divieto, salvo che per i reati militari commessi in tempo di guerra, per i quali è stata abolita nel 1994: l'Italia è così diventata un paese totalmente abolizionista. Al momento è in discussione al Parlamento italiano un disegno di legge per la modifica dell'art. 27 della Costituzione, per la soppressione della parte che si riferisce ai casi di pena di morte previsti dalle leggi militari di guerra. Una rapida approvazione del ddl spianerebbe così la strada alla ratifica del Protocollo 13 della CEDU.

cedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria" (Articolo 1.2).

Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contiene alcune previsioni relative alle specifiche garanzie procedurali cui hanno diritto i minori partecipanti a procedimenti giudiziari; l'Articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione introduce quindi il diritto all'istruzione nell'insieme dei diritti umani tutelati nel sistema del Consiglio d'Europa. Allo stesso diritto all'istruzione fa riferimento la Carta sociale europea nel suo Articolo 7 (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela), dedicato principalmente alla protezione dei minori nei contesti lavorativi; l'Articolo 17 della Carta (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica) impegna poi le Parti contraenti a prendere "sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private" tutte le misure necessarie ed appropriate "miranti a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano [...]".

La **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani** del 2005 fa quindi esplicitamente riferimento alla particolare situazione dei minori coinvolti nel fenomeno del *trafficking*, aspetto su cui l'Organizzazione si era precedentemente espressa anche nella Raccomandazione (2001) 16 del Comitato dei Ministri sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale.

Al livello della cooperazione politica, l'**Assemblea Parlamentare** del CdE – ed in particolare la sua Commissione affari familiari, sociali e relativi alla salute – hanno ripetutamente preso in considerazione il tema della promozione dei diritti dei minori: in particolare, al fine di garantire l'attuazione della **Raccomandazione 1286 "Per una strategia europea per i bambini"** - adottata nel 1996 dalla plenaria - sono stati intrapresi numerosi studi sulla qualità delle politiche giovanili promosse dai governi degli Stati membri.

Anche il **Commissario per i diritti umani** ha avuto modo di pronunciarsi recentemente sul tema dei diritti dell'infanzia, nel marzo 2007, con una comunicazione ad un seminario sulla situazione dei minori migranti organizzato dalla ONG internazionale Save the children a Varsavia e, nel febbraio 2007, con un contributo sulle conseguenze dei conflitti sul pieno godimento dei diritti umani da parte dei bambini e delle bambine presentato al Centro sui diritti dell'infanzia di Belfast.



Diritti umani e disabilità

<http://www.coe.int/T/1/Com/Dossier/Tematiche/Disabili/>

Carta sociale europea (riveduta)

15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.

Oggi, allorché un europeo su dieci, quindi circa 80 milioni nella "grande Europa", è affetto da un handicap più o meno pronunciato, la collettività prende coscienza del fatto che sta a lei adattarsi ai bisogni delle persone con disabilità, e non più il contrario. Le persone con disabilità devono poter godere della piena cittadinanza e prendere liberamente le decisioni che li riguardano.

La politica del Consiglio d'Europa, condotta dal 1959, nel quadro dell'Accordo parziale nell'ambito sociale e della sanità pubblica, che comprende 18 Stati membri e 8 paesi osservatori, ha contribuito ad incoraggiare e a concretizzare queste evoluzioni. Il Comitato per il riadattamento e l'integrazione delle persone con disabilità (CD-P-RR) assicura il coordinamento di questi lavori. Esso ha stabilito delle collaborazioni con altre organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione Mondiale della Salute, e l'Unione Europea, e si circonda di più di una ventina di organizzazioni internazionali non governative.

I testi e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa portano sia su degli aspetti tecnici e normativi, per esempio in materia di valutazione delle disabilità, che su questioni di politica generale relative alle disabilità. Essi trattano, tra l'altro, la prevenzione delle disabilità, la formazione degli intervenienti, l'inserimento professionale o la lotta contro la discriminazione. Il CdE ha inoltre creato un seguito europeo sulle politiche nazionali dell'handicap che permette di valutare i progressi compiuti, di scoprire le difficoltà e le insufficienze, e di preparare l'avvenire.

Il rafforzamento dell'autonomia delle persone con disabilità passa da misure molto concrete, spesso iscritte in raccomandazioni del CdE. Per questo, alcuni paesi propongono ormai, alle persone con disabilità, dei "budget" che permettano loro di scegliere da soli gli equipaggiamenti indispensabili alla loro autonomia, piuttosto che "imporre" un materiale o un dispositivo senza consultarli. Le persone con disabilità sono chiamate a «gestire il loro riadattamento» e, più in generale, a far valere il loro potenziale, in una prospettiva non più passiva, ma volontaria e attiva.

Nel 1992 il Consiglio d'Europa ha pubblicato una raccomandazione relativa a "una politica coerente per le persone con disabilità", che costituisce, da questa data, il programma-quadro delle sue attività in que-

st'ambito. Questa raccomandazione si occupa di temi quali l'identificazione e la diagnostica delle persone con disabilità, i trattamenti e gli aiuti terapeutici, o ancora l'educazione, il lavoro, il riadattamento e l'integrazione delle persone con disabilità.

Infine, il Comitato dei Ministri ha adottato nell'aprile del 2006 una raccomandazione, rivolta ai 47 Stati membri, sul "Piano d'azione per la promozione dei diritti e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla società: migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in Europa 2006 - 2015". Il Piano d'azione per le persone con disabilità mira a integrare gli obiettivi del CdE relativi ai diritti umani, la non discriminazione, le pari opportunità, la cittadinanza e la piena partecipazione delle persone con disabilità in una politica europea in materia di disabilità, per i prossimi dieci anni. Promuove, inoltre, una transizione dall'approccio alla disabilità come una questione relativa alla salute, verso un approccio basato sulla dimensione sociale e dei diritti umani.

La versione italiana del Piano d'Azione è disponibile nel sito del Ministero per il lavoro e le politiche sociali: <http://www.welfare.gov.it/Sociale/disabilita/pianodazione2015.htm>

Per ulteriori approfondimenti sull'azione del CdE: http://www.coe.int/t/e/human_rights/en_disabilities2005.asp
http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/7_resources/factsheet_disabilities.pdf

Le Convenzioni del CdE e i diritti delle persone con disabilità

Molte Convenzioni del Consiglio d'Europa proteggono i diritti dei disabili, in particolare la CEDU, la Carta sociale europea e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo si è pronunciata più volte in questioni inerenti all'obbligo degli stati di proteggere adeguatamente i diritti delle persone con disabilità: nel caso *Price v. the United Kingdom*, la Corte ha stabilito che la detenzione di una donna gravemente disabile per tre notti e quattro giorni in una prigione carente di adeguati locali e mezzi costituiva di per se un trattamento degradante e dunque una violazione dell'art. 3 della CEDU. La Commissione europea dei diritti sociali (organo preposto al controllo del rispetto degli stati della Carta sociale europea) ha interpretato che il pieno rispetto dell'art. 15 della Carta sociale europea in materia di diritto all'integrazione, richiede agli stati una legge anti-discriminazione in relazione alle disabilità. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, ha elaborato degli standard atti a prevenire la violazioni del divieto di trattamento degradante nel caso di internamento forzato in istituti psichiatrici. Tali standard riguardano in maniera dettagliata le condizioni di vita ed il trattamento, il personale e i mezzi di costrizione fisica usati in tali istituti.

Raccomandazione N. (92) 6 su "Una politica coerente per le persone con disabilità"

La mancata protezione dei diritti dei cittadini con disabilità e miglioramento delle loro opportunità è una vio-



La diversità ed il pluralismo dei media

http://www.coe.int/t/e/human_rights/en_freedomofexpression2005.asp

http://www.coe.int/T/E/human_rights/media/

Consacrato nel 1950 dalla CEDU, il **diritto alla libertà d'espressione** ha permesso ai mezzi di comunicazione del dopoguerra di emanciparsi progressivamente dalla tutela degli Stati. Oggi, la libertà d'informare e ricevere informazioni costituisce uno dei principi essenziali della democrazia. Il CdE ha contribuito a questa lenta conquista. Il Comitato dei Ministri, l'Assemblea Parlamentare, oltre alla Corte europea dei diritti dell'uomo hanno largamente partecipato alla definizione di una visione più rispettosa dell'indipendenza dei media. Nel febbraio 1981, il Consiglio d'Europa ha creato un **Comitato direttivo per i mezzi di comunicazione di massa (CDMM)**. Collegato alla Direzione Generale dei Diritti dell'Uomo, esso orienta e coordina le politiche del CdE in materia di media. Attraverso la giurisprudenza dell'art. 10 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito inoltre i limiti della libertà di espressione. Essa ricorda che il diritto all'informazione prevale su qualunque interesse politico o economico ed è compito degli Stati difendere questa libertà fondamentale, pietra miliare delle nostre democrazie. Questo spazio di libertà resta tuttavia alquanto fragile. Ogni anno, i rapporti delle diverse organizzazioni di difesa della libertà di stampa ricordano che le violazioni in materia sono ancora troppe.

Il pluralismo dei media garante della libertà d'espressione

In una ventina d'anni, la concentrazione dei mezzi di comunicazione ha raggiunto un livello inquietante. Essa mette in difficoltà la regola del pluralismo, essenziale per le nostre democrazie. Al Consiglio d'Europa, il **Comitato di esperti incaricato del pluralismo dei media** raccomanda, nel suo rapporto del dicembre 2002, l'adozione di misure settoriali che regolino la proprietà dei media, perché, afferma, "è chiaro che un approccio fondato sul solo diritto alla concorrenza non è sufficiente". Malgrado le sfide della concentrazione, gli Stati devono assicurare un controllo permanente della situazione e devono preservare il ruolo "essenziale" del servizio pubblico radiotelevisivo. "Si può tollerare il controllo di un terzo del mercato, ricordano gli esperti, ma il superamento di tale limite può costituire un attentato alla libertà d'espressione e d'informazione". La **Commissione di Venezia** (di cui diremo più oltre) nel giugno 2005 ha adottato un Parere sulla compatibilità delle leggi italiane "Gasparri" e "Frattini" con gli standard del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione e pluralismo dei media ([http://venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD\(2005\)017-ita.asp](http://venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)017-ita.asp))

La promozione dell'eguaglianza di genere

http://www.coe.int/t/e/Human_Rights/Equality/

Per quanto riguarda la prevenzione delle discriminazioni basate sul sesso e la promozione di pari opportunità per uomini e donne – tematica trasversale a tutte le politiche e responsabilità dell'Organizzazione - il CdE ha svolto un'importante azione



normativa internazionale: in questo senso, si può far riferimento all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di discriminazione), al Protocollo 12 alla Convenzione, al principio dell'eguaglianza dei diritti e delle responsabilità tra gli

sposi iscritto nel Protocollo 7 sempre alla CEDU e ancora ai numerosi richiami al divieto di discriminazioni basate sul sesso contenuti nella Carta sociale europea. Sia l'Assemblea Parlamentare del CdE (la quale ha istituito al suo interno una **Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne**) sia il Comitato dei Ministri si sono ripetutamente pronunciati sul tema della parità di genere. Quest'ultimo ad esempio attraverso la **Raccomandazione agli Stati membri R (90) 4 del 1990** sull'eliminazione dei sessismi nella comunicazione.

Oltre a tale azione di *standard setting*, il CdE promuove un significativo numero di iniziative di cooperazione politica nel campo della promozione dell'eguaglianza di genere attraverso il suo **Comitato direttivo per l'eguaglianza tra donne ed uomini (CDEG)**. Quest'ultimo è composto da un esperto per ciascun Paese membro designato tra "responsabili ad alto livello delle politiche in materia di eguaglianza tra donne e uomini o altri specialisti altamente qualificati". Le principali attività del CDEG fanno riferimento alle seguenti aree tematiche: lotta al traffico di esseri umani; eliminazione della violenza nei confronti delle donne; adozione di un approccio integrato per la promozione dell'eguaglianza tra donne e uomini; eguaglianza e democrazia: il ruolo delle donne nella politica e nel contesto dei processi decisionali; efficace funzionamento delle istituzioni nazionali per la promozione dell'eguaglianza di genere. La **Divisione eguaglianza** costituita in seno alla Direzione generale diritti umani del Segretariato dell'Organizzazione è responsabile del supporto dei lavori del CDEG nonché delle riunioni della **Conferenza ministeriale europea sull'eguaglianza tra donne ed uomini**.



La tratta di esseri umani

Tratta di esseri umani

http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/default_en.asp

La tratta ha assunto oggi dimensioni preoccupanti nel contesto europeo. Ogni anno si assiste a un aumento del numero delle persone che ne sono vittime, essenzialmente a fini di sfruttamento sessuale ma anche, in molti casi, di sfruttamento economico, per fornire manodopera poco retribuita o clandestina in aziende agricole, laboratori o lavoro domestico presso privati.

Sebbene la maggior parte delle vittime identificate della tratta siano donne, il traffico di esseri umani coinvolge anche gli uomini che oggi sono sfruttati anche nei mercati della prostituzione. Inoltre, molte delle vittime sono giovani, talvolta bambini. Tutte queste persone hanno in comune un disperato bisogno di sussistenza che non riescono a soddisfare nei luoghi dove sono nati.

La missione principale del Consiglio d'Europa è di salvaguardare e tutelare i diritti umani degli 800 milioni di europei, senza distinzione di sesso, razza, origine, colore della pelle o credenze religiose e la tratta degli esseri umani rappresenta una minaccia per i valori fondamentali che l'Organizzazione è fermamente determinata a difendere. Il CdE opera in un contesto geografico particolarmente adatto per contrastare ogni aspetto della tratta degli esseri umani e proteggerne le vittime, dal momento che tra i suoi 47 Stati membri si contano molti dei paesi di provenienza, o di transito, o di destinazione delle vittime.

Dalla fine degli anni '80 il CdE si è interessato a questo tema anche per la trasversalità rispetto ad altre tematiche sulle quali questa organizzazione è attiva, tra cui la tutela delle donne contro la violenza, la criminalità organizzata e l'immigrazione. Al riguardo, sono molteplici le iniziative intraprese: strumenti giuridici, strategie, ricerche, cooperazione giuridica e tecnica, e attività di monitoraggio. Tra i testi principali adottati dal Consiglio d'Europa in materia di tratta degli esseri umani, si possono citare: la **Raccomandazione (2000) 11** del Comitato dei Ministri sulla lotta alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; la **Raccomandazione (2001) 16** del Comitato dei Ministri sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale.

Il 3 maggio 2005, il Comitato dei Ministri ha adottato la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani**, che è stata aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di governo degli Stati membri. La Convenzione si propone innanzitutto di prevenire e combattere la tratta di esseri umani, di

raggiungere l'eguaglianza di genere anche attraverso misure di *gender mainstreaming*, di rafforzare la cooperazione internazionale in materia, di salvaguardare i diritti delle vittime della tratta. La Convenzione è stata ratificata ad oggi da Albania, Austria, Bulgaria, Georgia, Moldavia, Repubblica Slovacca, Romania e Montenegro (quest'ultimo paese non membro del CdE), e firmata da una trentina di altri Paesi.

Per prevenire la tratta degli esseri umani il CdE ha inoltre lanciato nel corso del 2006 la **Campagna di sensibilizzazione *L'essere umano non è in vendita*** ove si sottolinea come questa triste realtà odierna rappresenti la modalità più comune con la quale si commerciano gli individui. Il traffico di persone è una minaccia ai valori su cui si edifica il discorso dei diritti umani anche in seno al Consiglio di Europa. La campagna vuole sollecitare le autorità locali e regionali e accrescere la consapevolezza, fra i governi, nei parlamenti, nelle ONG e nella società civile, attorno al problema della tratta e alla dimensione oggi raggiunta da questo fenomeno in Europa e intende sottolineare le misure possibili che possono essere adottate a livello nazionale per impedire che questa nuova forma di schiavitù si sviluppi ulteriormente, ponendo anche con forza la questione della protezione delle vittime.

La campagna ha inoltre lo scopo di favorire la ratifica da parte degli stati alla Convenzione del Consiglio di Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani affinché questo strumento, che ad oggi rappresenta il trattato più spiccatamente orientato alla tutela delle vittime e nel contempo definito da un campo di applicazione più largo sia del Protocollo delle Nazioni Unite che della Decisione quadro 269 del 2002 dell'Unione Europea, possa entrare in vigore quanto prima e creare così una serie di obblighi per gli stati nella criminalizzazione della tratta e nella tutela dei diritti delle vittime.

Seminario del Consiglio d'Europa sulla lotta al traffico di persone

Il 15 e 16 febbraio 2007 il Consiglio d'Europa ha organizzato a Nicosia (Cipro) il sesto seminario regionale dedicato al tema della lotta al traffico di persone con l'obiettivo di promuovere la firma e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani. Hanno preso parte al seminario circa 150 delegati, tra cui la Vice-Segretario Generale del Consiglio d'Europa Maud de Boer Buquicchio e la Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, Eva Biaudet. Il dibattito si è concentrato sui tre aspetti centrali nella Convenzione: prevenzione, protezione e repressione. I precedenti seminari regionali in materia si sono svolti a Bucarest, Riga, Roma, Oslo e Atene e hanno costituito occasioni di confronto sul tema della previsione di adeguate politiche nazionali in attuazione della Convenzione.



Il dialogo interculturale

Dialogo interculturale e interreligioso: uno strumento di prevenzione dei conflitti

<http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Dialogo-interculturale/>

Favorire il dialogo interculturale è divenuto una priorità per molte organizzazioni internazionali ed i recenti tragici sviluppi di un fenomeno erroneamente interpretato come “scontro tra civiltà” non ha fatto altro che dare nuovo impeto all’azione degli organismi internazionali in questo campo.

È da notare come al termine “dialogo interculturale” sia ancora data una connotazione culturale definendolo come uno strumento per proteggere e promuovere una diversità di forme culturali e nuove forme di espressione culturale, atte a favorire dunque una “democrazia” di culture. In considerazione della complessità del fenomeno e della sua caratteristica multidisciplinare, **nell’ambito del Consiglio d’Europa il dialogo interculturale è stato interpretato come uno strumento essenziale per un’effettiva promozione dei diritti umani e rafforzamento della coesione sociale** con un’occhio di riguardo per i gruppi sociali più vulnerabili ed emarginati. In questo senso tutte le attività del Consiglio d’Europa hanno una dimensione multiculturale avendo come scopo ultimo quello di assicurare pari dignità ad ogni persona basata sui principi di universalità ed indivisibilità dei diritti umani. In quest’ottica più ampia si è voluto dare spazio anche al dialogo inter-religioso come obiettivo essenziale di una moltitudine di iniziative atte ad assicurare non solo la comprensione reciproca, ma soprattutto il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della società al fine di favorire una maggiore coesione e stabilità nelle società europee. Basti pensare che l’80% degli Europei vive in città dove le diversità religiose ed etniche sono cresciute enormemente negli ultimi anni. La grande sfida è dunque per noi tutti di far sì che le persone in Europa vivano insieme ed in armonia. È interessante segnalare a questo proposito l’importanza del pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali nelle attività sul dialogo interculturale dal momento che sono esse ad affrontare la sfida rappresentata dall’immigrazione e dall’integrazione.

Altre parti di questo bollettino sono dedicate a strumenti legali (CEDU, Carta sociale europea, ecc.) o attività istituzionali (la Corte europea dei diritti dell’uomo, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, il Commissario per i diritti umani) che hanno una notevole rilevanza nell’ambito delle attività del CdE atte a favorire il dialogo interculturale. In

questa parte si vuole dare una breve descrizione cronologica delle iniziative più recenti che hanno inteso dare un rinnovato impeto e promuovere una maggiore coesione e coerenza nell’azione del Consiglio nel campo del dialogo interculturale e interreligioso.



Il Consiglio d’Europa non opera certo da solo nell’ambito del dialogo multiculturale ed in linea con la “strategia di Faro” i seguenti passi sono stati intrapresi per meglio co-ordinare l’azione dell’organizzazione con altri partner regionali e internazionali:

Nel 2005 Accordi di cooperazione bilaterale sono stati conclusi con l’Organizzazione per l’educazione, la cultura e la scienza della Lega Araba, e con la Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture. In ottobre 2005 la “Piattaforma Faro” è stata concordata tra il Consiglio d’Europa e l’UNESCO per incrementare la cooperazione nell’area interculturale tra le due organizzazioni e altre organizzazioni comprese le ONG.

Dal 2006 Il dialogo interculturale figura anche tra le quattro aree prioritarie di cooperazione tra il Consiglio e l’OSCE nel quadro dell’azione per la promozione della tolleranza, ed in particolare tra l’ECRI e l’Ufficio della democratizzazione e diritti umani dell’OSCE. E da ultimo, ma non per minore importanza, il Consiglio ha manifestato la sua ferma intenzione di contribuire all’iniziativa per l’“Alleanza delle Civiltà” promossa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2006, e anche all’**Anno per il Dialogo interculturale che sarà promosso dalla Commissione Europea nel 2008**. Il Consiglio ha coinvolto le organizzazioni giovanili nei suoi programmi per il dialogo culturale e la tolleranza. Un esempio ne è la campagna “Tutti diversi, tutti uguali”, una campagna promossa dalla Direzione della Gioventù del Consiglio d’Europa nel 2006 per la diversità, i diritti dell’uomo e la partecipazione. Un altro esempio è l’attività di educazione ai diritti umani per i giovani promossa dal Centro Europeo per la gioventù di Budapest, che per il biennio 2006-2007 ha dedicato la formazione al contributo della gioventù al dialogo interculturale, interreligioso e al rispetto per la differenza culturale.

Lo scorso 26 gennaio 2007 il CdE ha aperto un nuovo sito web interamente dedicato alle attività intraprese per la promozione del dialogo tra le culture, sia nel continente europeo sia nelle regioni circostanti. Il sito è consultabile all’indirizzo:

<http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/>



La libertà di comunicare le proprie idee

La convivenza difficile tra la libertà di comunicare le proprie idee ed il diritto al rispetto della libertà di religione, il problema di quali siano i limiti legittimi e necessari all'esercizio della libertà di espressione per non ledere libertà di credo, sono questioni di attualità nel recente caso delle caricature di Maometto. La Corte di Strasburgo si è più volte pronunciata sulla legittimità e limiti della interferenza delle autorità pubbliche nell'esercizio della libertà di espressione al fine di proteggere la morale pubblica e le fedi religiose. Nel caso *I.A. v. Turkey*, che riguardava la condanna di un editore che aveva pubblicato una novella che un tribunale turco aveva trovato offensiva per l'Islam, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato l'intervento dell'autorità giudiziaria turca non in violazione dell'art. 10 della convenzione (libertà d'espressione). In un altro caso però, *Giniewski v. France*, la Corte di Strasburgo ha dato ragione al ricorrente che era stato condannato da un tribunale francese per aver diffamato la religione cattolica, in quanto tale condanna ledeva il suo diritto alla libertà d'espressione. Al di là della specificità dei casi qui menzionati si vuole sottolineare che la Corte di Strasburgo ha più volte considerato che "non c'è uniformità nella Concezione Europea delle caratteristiche necessarie della protezione del rispetto degli altri in relazione agli attacchi ai credi religiosi" e che i giudici nazionali sono in una posizione migliore dei giudici di Stasburgo per decidere sulla questione.

Bioetica

Il principale compito del Consiglio d'Europa di difesa della dignità e dei diritti umani degli individui concerne anche il campo della medicina ordinaria e delle nuove tecniche e ricerche mediche e biologiche (eugenetica, procreazione assistita, trapianti di organi, ecc.). La sfida in questo campo è quella di conciliare la libertà di ricerca medica e biologica con la protezione degli individui, della famiglia, della riservatezza e della dignità della persona. Sin dal 1983 Il CdE ha promosso dibattiti pubblici e pareri di esperti sulle questioni poste dalla applicazione della biologia e della medicina. Questa azione di sensibilizzazione e studio si è poi concretizzata in principi etici e norme giuridiche che costituiscono oggi gli *standard* europei nel campo della bioetica. Il trattato internazionale più conosciuto è la **Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina**, nota anche come Convenzione di Oviedo, del 1997. Primo testo internazionale giuridicamente vincolante elaborato in questo settore, la Convenzione è stata completata da protocolli specifici, che precisano alcuni dei grandi temi in essa affrontati come la proibizione del clonaggio di esseri umani, le regole sui trapianti di organi e tessuti umani, la ricerca biomedica.

Il testo della convenzione in italiano è disponibile al sito http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/bioethics/texts_and_documents/ETS164_Italian.pdf

L'azione del Consiglio d'Europa sul tema del dialogo interculturale

Nel **maggio del 2005**, il dialogo interculturale è stato inserito come una priorità dell'Organizzazione nel Piano d'azione deciso in occasione del Terzo Vertice dei capi di stato a Varsavia.

Nell'**ottobre del 2005**, i ministri Europei responsabili per gli affari culturali, riuniti a Faro in Portogallo, hanno adottato la strategia del Consiglio d'Europa per il dialogo interculturale. Questa "**Strategia di Faro**" definisce in dettaglio le basi politiche e gli obiettivi, le linee d'azione e gli strumenti di questa politica.

Alla fine del 2005, un coordinatore per il dialogo culturale è stato nominato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Nell'**aprile del 2006**, il Comitato dei Ministri ha deciso di preparare un **Libro bianco sul dialogo interculturale** che sarà pubblicato nell'autunno del 2007. Il Libro bianco costituirà uno strumento importante per meglio definire il ruolo del Consiglio d'Europa e il suo contributo nel campo del dialogo interculturale. Uno sguardo attento al metodo di lavoro scelto per la sua redazione, indica un approccio trasversale improntato ad assicurare la massima coordinazione con altri rilevanti azioni del Consiglio nella stessa area.

Nel **settembre del 2006**, su iniziativa della Presidenza Russa del Comitato dei Ministri è stata promossa la conferenza internazionale "**Dialogo delle Culture e cooperazione tra i diversi credi**", svoltasi a Nizhny Novgorod, città della Federazione Russa. La conferenza è stata un'occasione per dibattere la dimensione interreligiosa del dialogo interculturale in un paese, la Russia, che ospita forse il più vasto mosaico culturale, religioso ed etnico del continente Europeo.

Nel **novembre del 2006**, La Commissione cultura ed educazione del Congresso dei poteri locali e regionali ha organizzato la Conferenza "**Poteri locali e religioni: quali possibili strategie per rafforzare il dialogo religioso?**", a Montchanin (Francia). La conferenza ha visto la partecipazione di universitari, ricercatori e di alcuni rappresentanti delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni religiose. I dibattiti si sono incentrati sul ruolo delle autorità locali e regionali nello sviluppo del dialogo interreligioso e lo scambio di buone prassi, così come sulla riflessione relativa al modello laico francese e la costruzione di moschee in Europa, la formazione del clero, all'insegnamento della religione nelle scuole e al finanziamento dei luoghi di culto.



Le altre organizzazioni governative e nongovernative

I partner del Consiglio d'Europa

L'ultima parte di questo bollettino dedicato al Consiglio d'Europa vuole dare utili informazioni su come il Consiglio operi, e nel più dei casi cooperi, in un contesto europeo popolato da altre organizzazioni internazionali, da altri soggetti come le ONG e gli Stati.

L'azione del Consiglio d'Europa in difesa dei diritti umani, della centralità della democrazia e della primarietà del diritto in Europa non può prescindere dall'operato svolto da altre organizzazioni internazionali a livello europeo come l'Unione Europea e l'OSCE, e a livello mondiale come l'ONU ed il corollario delle sue Agenzie specializzate, soprattutto l'Ufficio dell' Alto Commissario per i Diritti Umani.



Il Piano d'Azione adottato in occasione dell'ultimo Vertice dei Capi degli Stati membri del Consiglio ha chiaramente indicato le linee guida per una più proficua sinergia tra istituzioni affini. In particolare, la "Dichiarazione relativa a una più stretta cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'OSCE", come pure l'adozione delle "Linee guida sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea" fornisc

cono la base per nuovi progetti e un'azione comune. Un'azione comune tanto più efficace quanto più sarà il frutto di una ripartizione di competenze che eviti competizioni sterili e dannose che nulla apportano e molto tolgono alla credibilità e alla utilità dei rispettivi interventi.

Un altro alleato indispensabile del Consiglio nella protezione dei diritti umani e nella sensibilizzazione degli stati è la società civile, rappresentata e organizzata a livello internazionale – le cosiddette ONG internazionali – o espressione più diretta delle realtà regionali e locali come le ONG nazionali. Tali organizzazioni sono uno dei risultati più positivi e concreti delle libertà d'espressione e associazione, garantite tra l'altro dalla CEDU come uno degli elementi indispensabili della democrazia. Esse inoltre rappresentano un importante collegamento tra il CdE ed il suo pubblico per conoscere meglio i vari punti di vista e orientamento dei cittadini europei. Le ONG poi svolgono un importante compito di "cassa di riso-

nanza" delle attività del Consiglio in materia di sensibilizzazione ai diritti umani. Per questo la cooperazione tra ONG ed il Consiglio si sviluppa in un ambito di cooperazione istituzionale i cui risvolti pratici saranno spiegati più avanti.

Da ultimo, ma non per minore importanza, il bollettino vuole porre in risalto l'operato e l'apporto dell'Italia al Consiglio: un apporto non indifferente, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista finanziario. Inoltre si vuole se non dare un volto, almeno "un nome e cognome" ai rappresentanti italiani che siedono a titolo personale o per conto del proprio governo nelle varie istituzioni del Consiglio.

È doveroso ricordare anche il contributo, dal punto di vista logistico e non solo, della nostra Regione Veneto il cui capoluogo è sede di uno delle più prestigiose istituzioni del Consiglio d'Europa: la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, conosciuta come 'Commissione di Venezia'.

Il CdE e l'Unione Europea

Il progetto europeo di un continente senza linee di divisione, tra est e ovest, sud e nord, necessita di ulteriori sforzi politici ma soprattutto ha bisogno di riconquistare la fiducia dell'opinione pubblica un tempo a larga maggioranza pro Europea, oggi Euro scettica. Il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea devono evitare ogni spirito di competizione, di superiorità (o di inferiorità), ma piuttosto unire le forze e le rispettive competenze per riguadagnare la fiducia del grande pubblico e completare il percorso iniziato nel 1949 a Londra (fondazione del Consiglio d'Europa) e nel 1951 a Parigi (Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

I Capi di Stato e di Governo dei Paesi del Consiglio hanno chiesto nel Maggio del 2005 a Jean-Claude Juncker, Primo Ministro del Gran Ducato di Lussemburgo, il difficile compito di redigere un rapporto sullo "stato di salute" della cooperazione tra le due Organizzazioni Europee e, soprattutto l'ardua impresa di suggerire misure atte a migliorare tale cooperazione.

Inoltre, i rappresentanti delle due organizzazioni stanno discutendo il contenuto di un accordo che dia una forma più istituzionale e continuativa alla cooperazione tra l'Unione ed il Consiglio. Alla fine di questa panoramica delle relazioni delle due Organizzazioni Europee per eccellenza si può citare di nuovo il Primo Ministro Juncker dove, nel rapporto sopra citato, auspica una cooperazione tra il Consiglio e l'Unione più intensa "persino più intima".

Il CdE e le Nazioni Unite

Il Consiglio d'Europa si batte per le stesse cause e gli stessi obiettivi delle Nazioni Unite, a tal punto che, in numerose materie, i programmi delle due organizzazioni coincidono, come per esempio: la tratta degli esseri umani; la violenza contro i bambini e lo sfruttamento sessuale dei minori; i diritti e la dignità dei portatori di handicap; la partecipazione delle donne alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti e all'instaurazione della pace; la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani.

Inoltre le due organizzazioni cooperano in Kosovo riguardo all'applicazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e della Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali, nonché per la ricostruzione e la conservazione dei siti culturali e religiosi.

Per una panoramica del contributo delle Istituzioni del CdE alla Riforma delle Nazioni Unite si veda il Rapporto di Tana de Zulueta, Parlamentare del Gruppo Socialista dell'Assemblea Parlamentare, PACE Doc. 10120 e la Risoluzione approvata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2004.

Il Rapporto Juncker

Le proposte fatte dal Primo Ministro Lussemburghese Juncker riguardo al futuro delle relazioni tra CdE e UE e al migliore utilizzo delle rispettive capacità e peculiarità:

- Gli Stati membri dell'Unione dovrebbero immediatamente aprire le porte all'adesione delle UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- Gli organismi dell'Unione dovrebbero riconoscere il Consiglio d'Europa come "il punto di riferimento a livello del continente europeo per i diritti umani".
- Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa dovrebbe divenire un'istituzione alla quale l'Unione può riferire questioni inerenti ai diritti umani non già di competenza dei meccanismi esistenti.
- I due organismi dovrebbero formare una piattaforma congiunta per valutare i propri standard legali e giuridici e, se il caso, adottare gli standard l'uno dell'altro.
- La politica di "vicinato" dell'unione dovrebbe concentrarsi sui paesi membri (non-EU) del Consiglio e sulla Bielorussia con programmi congiunti pianificati insieme (si veda a questo proposito il sito <http://www.jp.coe.int/Default.asp>).
- Gli stati membri di entrambe le Organizzazioni dovrebbero assicurare che il Consiglio d'Europa come partner principale dell'Unione, abbia le risorse necessarie.
- L'Unione Europea potrebbe divenire membro del Consiglio d'Europa entro il 2010.

Il rapporto Juncker "Council of Europe – European Union "A sole Ambition for the European Continent" può essere consultato al sito http://assembly.coe.int/Sessions/2006/speeches/20060411_report_JCJuncker_EN.pdf

Il CdE e l'OSCE

Tutti i 47 stati membri del Consiglio sono allo stesso tempo stati partecipanti dell'OSCE: solo questo fattore geopolitico basterebbe ad indicare la necessaria se non addirittura naturale cooperazione di fatto tra i due organismi. I più recenti e significativi esempi di cooperazione sono la Dichiarazione di cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'OSCE, firmata in occasione del Vertice di Varsavia, e i lavori portati avanti dal gruppo comune di coordinamento CdE-OSCE, che ha posto in evidenza quattro settori prioritari: la lotta al terrorismo, la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, l'azione per contrastare la tratta degli esseri umani e la promozione della tolleranza e della non discriminazione.

Per una panoramica sulla cooperazione tra CdE ed OSCE si veda il Discorso del Segretario Generale Terry Davis in occasione della 13ª sessione del Consiglio ministeriale dell'OSCE (5-6 dicembre 2005) al sito <http://www.coe.int/t/1/SG/SG/Discorsi/20051206discOSCE.asp>

La politica di vicinato dell'UE ed il ruolo del Consiglio d'Europa:

in una situazione dove il Consiglio ha quasi esaurito il suo percorso di allargamento a tutti gli stati europei, la sua esperienza e monitoring "aquis" può tornare assai utile all'Unione Europea che invece deve ancora completare il suo "allargamento" e si trova in un difficile "impasse" istituzionale e politico. Si veda a questo proposito il discorso di Tana de Zulueta, Parlamentare del Gruppo Socialista dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sul "ruolo del Consiglio d'Europa nella politica di vicinato dell'Unione Europea a 25" e la relativa dichiarazione che l'assemblea parlamentare ha preparato "Recommendation 1724 (2005)" al sito: <http://www.tanadezulueta.it/html/modules/wfsection/article.php?articleid=77>

La cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'OSCE per garantire delle elezioni regolari e trasparenti

<http://www.coe.int/T/1/Com/Dossier/Tematiche/Elezioni/>

L'osservazione, tramite testimoni esterni, del regolare svolgimento delle elezioni politiche è un'attività non solo accettata, ma generalmente riconosciuta come premessa indispensabile alla condotta democratica e buon esito delle elezioni. Sulla scia di tali interventi, la cooperazione tra il Consiglio e l'OSCE ha preso forma pratica attraverso numerose missioni congiunte e teorica attraverso la redazione di documenti come - **Codice di buona condotta elettorale, 2002**: adottato dalla Commissione di Venezia e approvato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali.



Organizzazioni nongovernative

Lo statuto partecipativo delle ONG e altre forme di partecipazione

<http://www.coe.int/T/E/NGO/Public/>

È ormai ampiamente riconosciuto il ruolo primario della società civile ed in particolare delle ONG nella promozione e protezione dei diritti umani. E anche noto che quanto più stretto è il legame in questo campo tra le ONG, siano esse nazionali o internazionali, e le organizzazioni internazionali tanto più l'azione di entrambe le istituzioni sarà incisiva presso i governi e utile per la società.

Il fatto che il Consiglio con il suo ristretto budget non abbia la possibilità di finanziare in genere le at-

Le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. Come fare funzionare il multilateralismo.

Dal discorso del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Terry Davis, tenuto in occasione della riunione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2005.

[...] "Le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa condividono gli stessi obiettivi. I nostri ideali, i nostri valori e i nostri principi sono quelli garantiti dalla Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio d'Europa, come le Nazioni Unite, è nato dalla guerra. La riconciliazione, la ricostruzione e la prevenzione di nuovi conflitti sono i tratti caratteristici del Consiglio d'Europa. La nostra missione consiste nell'incoraggiare la realizzazione di un'unione sempre più stretta tra i nostri Stati membri, su un piede di uguaglianza, grazie a una cooperazione il più possibile ampia e alla definizione di norme comuni. È la ragione per cui i capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno spronato l'Organizzazione, nel corso del nostro Vertice lo scorso maggio, a "rafforzare la cooperazione con le Nazioni Unite e le sue istanze specializzate, per promuovere i valori universali condivisi dagli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo, ma anche di realizzare gli obiettivi del Millennio per lo sviluppo in Europa, e in special modo il diritto di ciascuno di vivere in un ambiente equilibrato e sano". I diritti dell'uomo, la democrazia e lo stato di diritto, che occupano un posto di rilievo nella bozza di documento finale di questa riunione plenaria ad alto livello, sono ugualmente al centro della missione del Consiglio d'Europa, e della nostra Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si ispira direttamente e espressamente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e che resta uno dei migliori esempi di applicazione dei valori della Dichiarazione universale a livello regionale. I legami che uniscono il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite non si limitano tuttavia alle parole. Le due organizzazioni non cessano di cooperare in modo concreto in molti altri settori inerenti ai diritti dell'uomo, tra cui la lotta al terrorismo, alla tortura e alla tratta di esseri umani, il razzismo e la violenza nei confronti delle donne e dei bambini." [...]

tività di ONG, non impedisce che ci siano un vasto numero di istituzioni e attività del Consiglio aperte al contributo della società civile. Questa pagina vuole fornire al mondo delle ONG Italiane pratiche informazioni sulle possibili forme di cooperazione con ed accesso al Consiglio d'Europa ed i suoi meccanismi, per una più incisiva difesa dei diritti umani in Europa.

Relazione formale tra le ONG e il Consiglio d'Europa:

Come fare domanda - Le modalità dello statuto "partecipativo" delle organizzazioni internazionali nongovernative (OING) è regolata dalla Risoluzione Res(2003)8 del Comitato dei Ministri. Il testo della Risoluzione e ulteriori informazioni pratiche su come formulare la domanda di statuto partecipativo si trovano al sito: http://www.coe.int/t/e/ngo/public/participatory_status/

In cosa consiste - In pratica lo statuto partecipativo comporta la possibilità di indirizzare note scritte all'attenzione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa per trasmissione ai competenti comitati del Comitato dei Ministri, e all'attenzione del Commissario per i diritti umani (per esempio il Comitato direttivo dei diritti umani (CDDH) ha come membri permanenti tre OING e organizza regolarmente udienze con altre OING; le OING possono essere invitate a fornire proposte ed opinioni su le politiche, programmi e azioni del Consiglio; possono ricevere i documenti dell'Assemblea Parlamentare per facilitarne la presenza alle sedute dell'Assemblea stessa, così come a riunioni pubbliche del Congresso dei poteri locali e regionali; possono essere invitate ad attività organizzate dal Segretariato del Consiglio, come seminari, conferenze e colloqui di pertinenza al lavoro delle OING. Per maggiori informazioni sul tipo di attività delle OING con statuto partecipativo si veda il sito:

http://www.coe.int/t/e/ngo/public/plenary_conference/

Il Quadro giuridico inerente alle ONG.

Nel lontano 1986 il Consiglio ha elaborato la **Convenzione europea sulla personalità giuridica delle organizzazioni nongovernative internazionali** (ETS No. 124).

Più recentemente durante il loro Vertice di Varsavia del 2005, i Capi di stato e di governo degli Stati membri del CdE hanno fatto riferimento specifico al ruolo delle ONG come elemento essenziale del contributo della società civile al funzionamento della democrazia partecipativa. Per questo, hanno deciso di sviluppare un maggior coinvolgimento delle ONG nelle attività del CdE. Il Comitato dei Ministri successivamente ha deciso, alla luce della Relazione di controllo tematica del Segretario generale "sulla libertà dell'associazione", di formare un gruppo di esperti sullo statuto giuridico delle organizzazioni nongovernative (CJ-S-ONG) incaricato di perseguire l'esame della proposta per elaborare uno strumento giuridico non vincolante, sotto forma di un progetto di raccomandazione sullo statuto giuridico delle ONG in Europa. Una bozza di tale documento è stata pubblicata per informazione e commenti da parte di ONG sul sito http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/civil_society/.



Le ONG e la CEDU

Art. 34 CEDU - Secondo l'art. 34 della CEDU una ONG può presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo solo se questa ONG stessa è stata vittima di una presunta violazione della Convenzione. Spesso questi casi riguardano questioni inerenti alla violazione della libertà di espressione, associazione o riunione. Non esiste la possibilità di presentare ricorsi collettivi dove una ONG si faccia carico di una così detta "actio popularis".

Consulenza legale - Le ONG possono tuttavia fornire consulenza legale o addirittura patrocinio legale a gruppi o individui direttamente vittime presunte della violazione della Convenzione. Ci sono stati molti casi di ricorsi presentati da individui che però hanno avuto il sostegno di ONG, come per i casi inerenti a ricorsi di Rom presentati con la consulenza legale dell'European Roma Rights Centre e casi inerenti a ricorsi di portatori di handicap mentali presentati dalla ONG Mental Disability Advocacy Centre. Si veda in particolare i casi *Moldovan and Others (Applications nos. 41138/98 and 64320/01) v. Romania* e *Gajcsi v. Hungary (application n° 34503/03)*

Amicus curiae - La corte permette in certi casi ad ONG di intervenire nella procedura in posizione di *Amicus Curiae* e presentare memoriali su questioni di interesse pubblico. Si veda ad esempio gli interventi della ONG Article 19 in posizione di amicus curiae nel caso *Goodwin v. United Kingdom* all'indirizzo web: <http://www.article19.org/pdfs/cases/uk-case-of-william-goodwin.pdf>.

Le ONG e gli altri meccanismi di Strasburgo per la protezione dei diritti umani

Carta sociale europea

- Contribuiscono al lavoro del Comitato Europeo dei diritti sociali.
- Le ONG internazionali e ONG Nazionali riconosciute possono presentare ricorsi collettivi riguardo alla violazione della Carta sociale europea riveduta. Esiste una lista di ONG e Sindacati abilitati a presentare ricorsi collettivi al sito: http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/4_collective_complaints/

ECRI

- Esiste un Programma d'azione comune e una lista dei network di ONG con cui l'ECRI coopera: http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/
- Per sapere di una testimonianza di una ONG dell'importanza del lavoro dell'ECRI si veda l'intervista a Dimitriva Petrova Direttore esecutivo dell'European Roma Rights Centre al sito <http://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news.asp?body=1668>

Commissario del CdE per i diritti umani

- Il Commissario coopera strettamente con le ONG che si occupano di diritti umani. A questo proposito si veda il punto di vista del Commissario su i Difensori dei diritti umani al sito: http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/061113_en.asp.

La presenza sul terreno ed il ruolo delle Agenzie della Democrazia Locale (ADL)

<http://www.lidaaonline.org/>



Nella regione Balcanica l'intera Europa è stata da sempre chiamata a misurarsi con i difficili problemi di convivenza tra diversi popoli – o popoli che si consideravano diversi - e di risoluzione dei conflitti generati da tale differenze. I numerosi conflitti nei Balcani occidentali hanno inoltre sempre dimostrato quali conseguenze negative abbia avuto per tutto il continente europeo il venire meno dell'impegno degli stati del "resto dell'Europa" da quella via e da quegli impegni di soluzione pacifica dei conflitti, di rafforzamento delle strutture democratiche e progresso economico della regione.

In quest'ottica, dopo l'accendersi, il protrarsi e lo spegnersi, mai del tutto completamente, dei tragici conflitti nei Balcani occidentali degli anni 90, l'adesione al Consiglio d'Europa di tutti i paesi della ex-Yugoslavia è stato un elemento chiave per una politica di stabilizzazione e attiva partecipazione dei nuovi membri nel progetto europeo. Un progetto che è lungi dal concludersi, ma che vede il CdE, ed in particolare le sue massime istituzioni, l'Assemblea Parlamentare ed il Comitato dei Ministri, cooperare strettamente con le istituzioni dell'Unione Europea nel loro progetto di "allargamento" verso sud-est. Affinché i paesi interessati all'allargamento procedano verso la piena realizzazione della loro prospettiva europea, il Consiglio ha cercato di far sì che gli stati dei Balcani occidentali traggano i massimi benefici dal loro statuto di membri a pieno titolo del CdE.

Questo dimensione paritetica degli stati della regione nei confronti degli altri stati membri, dell'Europa occidentale, centro-orientale o meridionale, si tradu-

Attività di Monitoraggio del Consiglio d'Europa in Bosnia-Erzegovina ed in Serbia.

Al momento della loro adesione la Bosnia e Erzegovina (2002) e l'allora Serbia e Montenegro (2003) acconsentirono ad un monitoraggio del rispetto degli impegni presi per entrare a far parte del CdE, sulla base di rapporti semestrali preparati dal Segretariato del Consiglio d'Europa ed esaminati dal Comitato dei Ministri. Questa procedura di controllo continua tuttora con il compito essenziale di aiutare i due paesi ad onorare i rimanenti obblighi, in particolare per quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni democratiche, dello stato di diritto e soprattutto del rispetto dei diritti umani. Tali rapporti di monitoraggio sono pubblici e possono essere consultati alla pagina web del Segretario Generale del CdE.

<http://www.coe.int/T/E/SG/>



ce in un coinvolgimento dei primi in tutte le attività del Consiglio, siano esse di monitoraggio del rispetto dei diritti umani o programmi di assistenza : in uno spirito di *ownership* cioè di appartenenza, affinché i paesi della regione si sentano parte attiva e non semplici beneficiari dei programmi di assistenza tecnica. Molti di tali programmi sono programmi congiunti Consiglio d'Europa/Commissione Europea dove le due organizzazioni europee per eccellenza hanno combinato la loro complementarità unendo sforzi finanziari e conoscenze tecniche al servizio delle riforme legislative ed istituzionali necessarie ai paesi dei Balcani occidentali per progredire nel processo di piena adesione alle Istituzioni Europee.

<http://www.jp.coe.int>

Per attuare al meglio le politiche ed i programmi del Consiglio d'Europa e rendere più stretti i rapporti con le autorità della regione, sin dalla seconda metà degli anni novanta sono stati creati degli **Uffici Locali del Consiglio d'Europa nelle maggiori città della regione**: questi uffici si trovano oggi a Belgrado, Podgorica, Pristina Sarajevo, Skopje e Tirana.

Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Information/

Un'altra presenza visibile ed importante nella regione sono le cosiddette **Agenzie della Democrazia Locale (ADL)**, istituite dal Congresso dei poteri locali e regionali del CdE e esistenti già dal 1993 con il precipuo compito di fornire assistenza alle città dell'ex-Yugoslavia devastate dalla guerra, in partenariato con enti locali ed ONG dell'Europa occidentale. Oggi le ADL, coordinate dalla Associazione delle Agenzie della Democrazia locale (ALDA), rappresentano una realtà di 11 Agenzie con 200 membri e 200 partner tra ONG, città e regioni provenienti da oltre 22 paesi membri del Consiglio d'Europa.



Human rights information bulletin

Fin dal 1978 la Direzione Generale diritti umani del CdE pubblica un bollettino quadrimestrale, dal 1997 disponibile anche in internet nella versione elettronica. Lo scopo del Bollettino è quello di riassumere gli avvenimenti rilevanti in tema di diritti umani nell'ambito del CdE. Ciascun numero dedica apposite sezioni riguardanti lo stato

delle firme e delle ratifiche delle convenzioni in materia di diritti umani; lo sviluppo dei casi giudiziari in seno agli organi preposti dalla CEDU, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e le Risoluzioni del Comitato dei Ministri; aggiornamenti sulle altre convenzioni in materia di diritti umani; attività e iniziative promosse dal Comitato dei Ministri, dall'Assemblea Parlamentare e dagli altri organi del CdE. Il Bollettino è consultabile all'indirizzo: http://www.coe.int/t/e/human_rights/hribe.asp

Il contributo dell'Italia

Data dell'adesione - L'Italia è uno dei dieci Stati che hanno fondato il Consiglio di Europa il 5 maggio 1949.

Comitato dei Ministri - Il Ministro degli Affari Esteri Massimo D'Alema, rappresenta l'Italia nel Comitato dei Ministri del CdE; l'ambasciatore Pietro Lonardo è il rappresentante permanente dell'Italia al CdE dal febbraio 2004.

Assemblea Parlamentare - L'Italia è rappresentata nell'Assemblea Parlamentare da una delegazione di 18 rappresentanti e di 18 sostituti:

- Claudio Azzolini (Gruppo politico EPP/CD) è il capo della delegazione italiana.
- Andrea Rigoni (Gruppo politico EPP/CD) è vice presidente parlamentare dell'Assemblea.
- Tana de Zulueta (Gruppo politico SOC) è il primo Vice-Presidente del comitato di migrazione, dei rifugiati e della popolazione.
- Renzo Gubert (Gruppo politico EPP/CD) è il secondo Vice-Presidente del comitato dell'ambiente, dell'agricoltura e degli affari locali e regionali.
- Andrea Manzella (Gruppo politico SOC) è il primo Vice-Presidente del comitato delle norme di procedura ed immunità.
- Patrizia Paoletti Tangheroni (Gruppo politico EPP/CD) è il secondo Vice-Presidente del comitato per gli affari sociali, della salute e della famiglia.

Congresso dei poteri locali e regionali - L'Italia è rappresentata nel Congresso da una delegazione di 18 rappresentanti e di 18 sostituti.

- Gianfranco Martini (Gruppo politico EPP/CD), Rovigo, è il capo della delegazione.

Budget - Il budget ordinario del Consiglio di Europa per il 2006 è di circa 190 milioni di euro. Il contributo dell'Italia è di circa 23 milioni di euro (cioè 12%).

Diritti umani - L'Italia ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo il 26 ottobre 1955.

- Il giudice per l'Italia alla Corte europea dei diritti dell'uomo è Vladimiro Zagrebelsky.
- I ricorsi presentati contro l'Italia nel 2005: 1243.
- Giudizi di merito nel 2005: 79 di cui 67 hanno accertato la violazione e 3 la non-violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte dell'Italia.
- Dal mese di marzo 2007 presidente del Comitato per la Prevenzione della Tortura è l'italiano Mauro Palma, esperto di questioni penitenziarie.



Le Convenzioni e i Protocolli del CdE in materia di diritti umani non ancora ratificati dall'Italia

CEDU e Protocolli

Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Apertura alla firma: 04/11/2000

Firma dell'Italia: 04/11/2000

Protocollo n.13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza

Apertura alla firma: 03/05/2002

Firma dell'Italia: 03/05/2002

Altri Trattati e Convenzioni

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Apertura alla firma: 05/11/1992

Firma dell'Italia: 27/06/2000

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici

Apertura alla firma: 28/01/2003

Firma dell'Italia: -

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

Apertura alla firma: 16/05/2005

Firma dell'Italia: 08/06/2005

Riformare la giustizia italiana

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha recentemente chiesto espressamente alle più alte autorità italiane di continuare il loro impegno per risolvere il problema della lentezza delle procedure giudiziarie. Questo problema strutturale della giustizia italiana è all'origine di migliaia di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo da più di vent'anni. Violazioni che si traducono ogni anno in numerose sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte europea di Strasburgo.

Il Comitato dei ministri, nella sua ultima risoluzione in proposito -**Interim Resolution ResDH(2007)2**- ha preso atto degli sforzi fatti dall'Italia fino ad oggi, ma ha notato che le numerose riforme adottate non hanno prodotto dei risultati soddisfacenti ed ha ricordato che questo malfunzionamento, dovuto alla lentezza delle procedure della giustizia, rappresenta un importante pericolo per il rispetto dello Stato di diritto.

Una nota positiva viene dall'adozione della legge n. 12 del 9 gennaio 2006, che attribuisce ora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di coordinare l'esecuzione delle sentenze della Corte europea e d'informarne regolarmente il Parlamento italiano. L'attuazione di tale legge secondo il Comitato dei Ministri potrà migliorare notevolmente l'esecuzione delle sentenze della Corte da parte dell'Italia.

Il contributo della Regione del Veneto

<http://www.venice.coe.int/>

La **Commissione per la democrazia attraverso il diritto**, nota anche come Commissione di Venezia, è stata creata nel maggio 1990 con un accordo parziale del Consiglio d'Europa. I relativi esperti nominati da 48 stati membri, 1 membro associato e 10 membri osservatori, trattano questioni legate al diritto e alla democrazia. La Commissione dà priorità alle misure costituzionali, legislative ed amministrative per rinforzare le istituzioni democratiche ed il principio dello stato di diritto, ed il contributo delle forme di governo locale e regionale allo sviluppo democratico. Il Presidente della Commissione è Antonio La Pergola, ex giudice presso la Corte europea di giustizia.

Oltre alla Commissione di Venezia, un'altro punto di incontro privilegiato tra la nostra Regione ed il Consiglio d'Europa è la grande attenzione dedicata da entrambe le istituzioni alle tematiche del restauro e conservazione dei beni artistici. Negli ultimi due anni per esempio, il progetto del CdE e Commissione Europea, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed archeologico di sette Paesi dell'Europa del Sud-Est, è stato l'ospite d'onore a "Restauro", manifestazione svoltasi a Venezia nell'ambito del Salone dei Beni e delle Attività Culturali e nato dalla collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Distretto Veneto dei beni culturali. Un convegno, un'esposizione e un workshop con le aziende italiane coinvolte ha favorito l'apertura di un dibattito sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e del turismo culturale, sulla formazione e sullo scambio di conoscenze tra le "due sponde dell'Adriatico" in materia di conservazione e restaurazione del patrimonio culturale.

Per maggiori informazioni vedi:

http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/

70ª sessione della Commissione di Venezia

Nel suo discorso inaugurale, Fiorenzo Stolfi, Ministro degli Esteri di San Marino e presidente di turno del Comitato dei Ministri, ha sottolineato l'importante ruolo della Commissione di Venezia nell'ambito della cooperazione giuridica. In particolare, Stolfi ha fatto riferimento all'inchiesta del Segretario generale sulla questione delle cosiddette "renditions", condotta ai sensi dell'art. 52 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Commissione di Venezia ha fornito un'analisi - l'unica esistente a oggi - degli obblighi degli stati membri del Consiglio d'Europa sotto il profilo del diritto internazionale, dei diritti dell'uomo e del diritto della navigazione aerea.

Piano annuale cooperazione e solidarietà- 2006

L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo III

Piano annuale 2006 di attuazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

Giunta Regionale del Veneto
Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Relazioni Internazionale, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità

SOMMARIO

Normativa di riferimento

A. INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

- 1) Obiettivi
- 2) Soggetti promotori
- 3) Strategie e modalità di intervento
- 4) Aree geopolitiche
- 5) Settori di intervento
- 6) Finanziamento delle iniziative
- 7) Iniziative regionali dirette
- 8) Iniziative a contributo
- 8.a) Modalità di presentazione delle domande di contributo
- 8.b) Requisiti dei soggetti
- 8.c) Condizioni di ammissibilità
- 8.d) Partecipazione finanziaria della Regione Veneto
- 8.e) Fase istruttoria
- 8.f) Criteri di valutazione - spese ammissibili - graduatoria
- 8.g) Durata dei progetti
- 8.h) Verifiche e controlli
- 8.i) Liquidazione dei contributi e rendicontazione
- 8.l) Rinuncia, decadenza e revoca dei contributi

B. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

- 1) Obiettivi e priorità
- 2) Destinatari degli interventi
- 3) Tipologie di intervento
- 4) Finanziamento delle iniziative

Normativa di riferimento

Il presente Piano annuale costituisce strumento attuativo che trova le sue fonti primarie nella Legge Regionale n. 55/1999 e nel «Programma

triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale», approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 28 in data 6 maggio 2004.

La L.R. n. 55/1999, nel disciplinare la materia, al Capo III in particolare: pone i principi ed i fini verso i quali devono indirizzarsi i progetti di cooperazione decentrata; individua i soggetti promotori e i settori di intervento; definisce gli strumenti della programmazione; prevede, infine, la costituzione di un Comitato avente il compito di concorrere alla formulazione del Programma triennale e dei Piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Il Programma triennale ha definito gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 55/1999, il Piano annuale determina:

a) gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti individuati all'art. 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;

b) le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;

c) le modalità di attuazione degli interventi di solidarietà internazionale.

Nella definizione del Piano annuale si è tenuto conto anche degli indirizzi offerti dalla normativa statale in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (in particolare, la legge n. 49/1987 e successive modifiche ed integrazioni e le «Linee di indirizzo sulla cooperazione decentrata allo sviluppo» elaborate dal Ministero degli Affari Esteri).

Modelli e principi generali per l'azione regionale in materia di cooperazione, derivano inoltre dalla normativa comunitaria - principio del partenariato, principio di sussidiarietà - o si trovano sanciti a livello sovranazionale nelle convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Inoltre, gli interventi regionali saranno realizzati in armonia con i princi-

pi di complementarità ed efficacia delle azioni convenuti nel Trattato sulla Costituzione Europea, ratificato dallo Stato Italiano con Legge n. 17 del 7 aprile 2005, che delinea al Titolo V, Capo IV, un sistema di coordinamento e concertazione delle politiche rispettivamente dell'Unione stessa e degli Stati membri, in materia di cooperazione con Paesi terzi e di aiuto umanitario.

La riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ampliato la potestà regionale in materia di rapporti internazionali e con l'Unione Europea attribuendo alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il compito di provvedere alla attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, offre alle stesse ambiti operativi precedentemente riservati alla competenza esclusiva dello Stato, strettamente collegati con quelli considerati nella L.R. n. 55/1999.

A. INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

1) Obiettivi

Gli indirizzi forniti dal Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale individuano come aspetti principali: la promozione di sviluppo endogeno; la creazione di sviluppo integrato; la centralità delle risorse umane.

Sulla base di tali indicazioni, si ritiene che gli interventi di cooperazione decentrata del presente Piano debbano perseguire i seguenti obiettivi:

a) la partecipazione delle risorse umane, associative e imprenditoriali locali, in relazione alle diverse tipologie di intervento: conseguentemente assume rilevanza una disamina sulle possibilità di avviare concreti rapporti con associazioni ed istituzioni locali privilegiando partenariati attivi con soggetti omologhi delle amministrazioni locali e della società civile organizzata del Veneto e di quelle di Paesi in transizione e/o in ritardo di sviluppo;

b) la attenta e dettagliata analisi dei contesti socio-culturali ed economici sui quali si interviene e dei relativi bisogni;

c) la realizzazione di processi di auto-sviluppo, per cui il possibile e

quasi sempre utile trasferimento di competenze, know-how, esperienze, dovrà essere di impulso a processi autodecisionali di crescita civile, economica, sociale e culturale e comune adattata al contesto locale di intervento;

d) la crescita economica, umana e civile delle popolazioni attraverso azioni che muovano da un concetto di sviluppo endogeno, che tenga conto degli aspetti culturali delle persone che vivono nel territorio, nella consapevolezza della interrelazione e sovrapposizione delle tematiche oggetto degli interventi.

2) Soggetti promotori

A norma dell'art. 6 della L.R. n. 55/1999, integrata dalla successiva L.R. n. 25/2002, la Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto.

Relativamente ai soggetti privati promotori di iniziative, si ritiene di riconfermare i criteri già individuati e che risultano atti a fornire piena garanzia di affidabilità di tali soggetti: le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati del Veneto, le Onlus e gli organismi privati dovranno avere comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della cooperazione allo sviluppo; le organizzazioni non governative, le associazioni di volontariato e di immigrati, le Onlus e gli organismi privati dovranno avere sede principale, o quanto meno una sede operativa all'interno del territorio regionale; in ogni caso, per i soggetti di cui ai punti precedenti, l'assenza della finalità di lucro sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

3) Strategie e modalità di intervento

Il Programma triennale indica un modello strategico orientato a soddisfare una duplice esigenza: il coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio regionale ed interessati a sviluppare attività di cooperazione; l'avvio di rapporti diretti ed operati-

vi con le realtà locali dei territori oggetto degli interventi.

La necessità del suddetto coinvolgimento si giustifica, in particolare, per la complessità delle tematiche e la ampiezza e varietà dei settori oggetto delle attività di cooperazione.

La molteplicità degli interventi implica, infatti, una molteplicità di competenze, che a loro volta ampliano lo spettro degli attori coinvolti.

Si pone, pertanto, un concreto problema di coordinamento dei soggetti, finalizzato a convogliare le esperienze e le professionalità verso obiettivi unitari.

In tale ottica, si ritiene che tale coordinamento debba avvenire a due livelli: cognitivo e propositivo, entrambi basati sul pieno rispetto della autonomia dei soggetti partecipanti.

Il livello cognitivo permette di soddisfare l'esigenza di reciproca informazione sulle iniziative intraprese nel territorio regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e sarà finalizzato alla definizione di un quadro complessivo degli orientamenti, in termini di aree geo-politiche di intervento e di tipologia delle azioni intraprese. La creazione ed il costante aggiornamento di una banca dati sulla cooperazione - già attivata - consente di raccogliere, sistematizzare e informare sulle esperienze regionali nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

Una seconda rilevante questione riguarda l'attivazione di fattivi e propositivi rapporti con le realtà locali.

L'Italia, perfettamente in linea con gli orientamenti internazionali in materia, adotta da tempo strategie di sviluppo sostenibile basate sul coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e della società civile dei Paesi beneficiari, che consentono una più precisa individuazione dei bisogni ed una più incisiva progettazione delle politiche di sviluppo.

Il decentramento delle iniziative si manifesta anche come importante strumento di rafforzamento della società civile locale e quindi di democratizzazione, soprattutto in quelle

realtà caratterizzate da privazioni di libertà e mancato riconoscimento dei diritti umani.

In questo quadro il dialogo tra istituzioni locali omologhe e la costruzione di reti fra soggetti locali intorno a specifiche iniziative progettuali potrà trovare migliore espressione attraverso la creazione di accordi di partenariato, previsti ed affermati anche dalla normativa nazionale in materia.

Finalità principale dell'azione regionale in tema di cooperazione decentrata allo sviluppo sarà, pertanto, quella di attivare iniziative che tendano a rafforzare e sostenere un processo di sviluppo in atto in un determinato territorio.

Progetti, dunque, che siano il frutto della collaborazione fondata su rapporti di interscambio tra la realtà veneta e la realtà locale che, per scelta, decidono di cooperare su obiettivi comuni.

Progetti, inoltre, che escludano finalità meramente assistenziali o di dipendenza economica e tecnica, ma tendenti piuttosto a favorire la partecipazione attiva dei diversi attori locali - istituzionali e non - creando le condizioni affinché il progetto, una volta concluso l'intervento esterno, possa essere sostenuto autonomamente dalla comunità locale oggetto dell'intervento. Conseguentemente, l'attivazione di iniziative regionali dirette anche a progetti pluriennali viene assicurata, di norma, per la durata massima di un triennio.

Non si possono sicuramente escludere rischi nella attuazione dei progetti: rischi connessi alla capacità, talvolta limitata, dei soggetti partner delle aree destinatarie degli interventi di dare piena attuazione, nonostante gli impegni assunti, ai progetti avviati, rischi connessi alla instabilità politico-economica delle suddette aree o, ancora, rischi legati ad eventi esterni ed imprevedibili nella fase di ideazione dei progetti.

E' quindi plausibile prevedere l'eventualità - sia per le iniziative dirette regionali sia per quelle a contributo - di modifiche ed adattamenti all'impianto progettuale originario. Adattamenti che possono incidere sui tempi, sulle attività, sui budget progettuali,

ma sempre necessari e funzionali al miglior perseguimento degli obiettivi inizialmente definiti.

In tal senso, la previsione di attività di verifica in loco – attraverso l'organizzazione di visite di funzionari regionali finalizzate al monitoraggio o alla valutazione dell'efficacia dei progetti avviati con il sostegno regionale – diviene strumento necessario a garantire l'efficacia della azione regionale complessiva in tema di cooperazione allo sviluppo.

4) Aree geopolitiche

Il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata ha provveduto ad individuare quali aree geopolitiche di intervento considerate prioritarie per il triennio di attività regionale (2004-2006) quelle di seguito indicate: Africa subsahariana; America Centrale e Meridionale; Europa Orientale; Mediterraneo meridionale e Medio-Oriente.

All'interno delle aree prioritarie definite, l'individuazione dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata andrà strettamente legata alle priorità tematiche indicate dal Programma triennale, che possono variare a seconda dei contesti socio-territoriali dei Paesi di riferimento.

Relativamente all'Africa subsahariana, pertanto, saranno privilegiati interventi volti al miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e/o economiche delle popolazioni e/o a contrastare il problema dell'accesso all'acqua potabile e/o ad assicurare l'istruzione primaria.

Nell'area dell'America Centrale e Meridionale si proseguirà nel percorso - già positivamente avviato in precedenza - di realizzare iniziative volte sia al rafforzamento delle piccole e medie imprese locali che al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni attraverso la promozione e diversificazione di attività agricole e artigianali.

In relazione all'area dell'Europa Orientale, saranno privilegiate iniziative di supporto ai processi di rafforzamento istituzionale.

Nell'area del Mediterraneo meridionale e del Medio Oriente, si proseguirà nelle attività di sostegno economico e/o istituzionale a Paesi carat-

terizzati da alti flussi migratori verso la nostra Regione.

Infine, con riferimento a quanto riportato nel Programma triennale 2004-2006 relativamente al fatto che la Regione del Veneto intende contribuire alla più ampia e duratura affermazione di condizioni di sviluppo umano, nella valutazione degli interventi si terrà in considerazione la suddivisione delle aree geografiche in base all'Indice di Sviluppo Umano (ISU - HDI) del Paese in questione come riportato nello Human Development Report del 2005, pubblicato dall'UNDP e qui allegato (allegato A1).

L'individuazione di aree geo-politiche di intervento quali aree prioritarie non esclude l'ipotesi di individuazione di Paesi all'interno di aree diverse, laddove l'interesse strategico e la validità degli obiettivi perseguiti giustifichino l'opportunità dell'intervento.

5) Settori di intervento

La L.R. n. 55/1999 elenca i settori di intervento che costituiscono oggetto delle attività di cooperazione. Il Programma triennale ha delineato le priorità tematiche, in sintonia con gli obiettivi stabiliti a livello internazionale in materia di sviluppo umano sostenibile nella Dichiarazione del Millennio approvata dalle Nazioni Unite.

In questa sede si elencano in sintesi e si rinvia a quelle fonti per l'indicazione dettagliata:

- a) impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
- b) assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di valutazione;
- c) formazione professionale;
- d) rete di servizi igienico-sanitari;
- e) condizione femminile e dell'infanzia;
- f) educazione ai temi dello sviluppo;
- g) predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione (anche con partecipazione di immigrati extra-comunitari);
- h) sostegno al microcredito;
- i) tutela dell'ambiente e delle risorse idriche;
- j) accesso all'istruzione primaria.

6) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi di cooperazione decentrata trovano la loro fonte finanziaria, nel Bilancio regionale 2006, nel capitolo 70015 "Spese per iniziative

di cooperazione decentrata allo sviluppo" per Euro 800.000,00 e nel capitolo 100634 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per la cooperazione decentrata allo sviluppo" per Euro 2.000.000,00, per un totale di complessivi Euro 2.800.000,00.

La L.R. n. 55/1999, relativamente ai soggetti promotori, prevede che le iniziative di cooperazione decentrata possano essere: realizzate direttamente dalla Regione in partenariato con altri enti ed organismi pubblici e privati; promosse e realizzate da enti locali, istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato, Onlus, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e associazioni di immigrati del Veneto.

Si ritiene in proposito di suddividere lo stanziamento regionale complessivamente previsto per il 2006, secondo la seguente ripartizione: Euro 1.800.000,00 per iniziative dirette della Regione in partenariato con Enti Pubblici e Agenzie/Organismi nazionali ed internazionali; Euro 1.000.000,00 per iniziative a contributo.

Relativamente a tale ripartizione si evidenzia che in esito all'incremento dello stanziamento finanziario assegnato dal Bilancio regionale alle attività di cooperazione nel passato triennio (+ 66%) si è parimenti registrata per l'effettuazione di iniziative dirette una notevole crescita di proposte di partenariato da parte degli Enti pubblici del territorio veneto nonché da parte di Organismi nazionali e internazionali; iniziative che in misura ragguardevole presentano una dimensione triennale. Pertanto, si presenta la necessità di assegnare alle iniziative dirette una quota importante dello stanziamento totale disponibile.

Conseguentemente alla disponibilità destinata dai sopra indicati capitoli di spesa a soggetti pubblici e a soggetti privati, per quanto riguarda l'importo sopra indicato per le iniziative a bando, la quota maggiore della disponibilità complessiva - per una somma pari a Euro 632.500,00 - è riservata alla progettualità espressa da soggetti privati; il rimanente importo di

Euro 367.500,00 è rivolto a progetti presentati da Enti Pubblici.

Eventuali importi non impegnati, o comunque disponibili, in una delle due ripartizioni di spesa previste (iniziative dirette o iniziative a contributo), possono essere utilizzati per l'altra.

7) Iniziative regionali dirette

Il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale demanda ai Piani annuali, in rapporto allo stanziamento previsto negli specifici capitoli di bilancio per gli esercizi di riferimento, le somme da destinare ad iniziative realizzate direttamente dalla Regione e ad iniziative realizzate mediante contributo regionale.

La valenza degli obiettivi da perseguire, la garanzia della piena efficacia delle attività progettuali, la definizione di partenariati con soggetti istituzionali e privati di particolare prestigio, motivano l'assunzione da parte della Regione del Veneto di un ruolo di capofila istituzionale per la realizzazione di alcune iniziative progettuali di cooperazione decentrata allo sviluppo e di tutte quelle di solidarietà internazionale promosse a livello regionale.

L'assunzione di iniziative progettuali in via diretta trova ovvia giustificazione nel ruolo sempre più incisivo riconosciuto alle Regioni in tema di cooperazione decentrata allo sviluppo: un ruolo che deriva, sia dalla capacità di offrirsi quali interlocutori capaci di attivare risorse e competenze del proprio territorio spendibili in rapporti di cooperazione con soggetti omologhi dei Paesi con i quali si collabora, sia per le proprie capacità di risposta alle esigenze che la cooperazione richiede.

In tal senso sono state avviate iniziative progettuali con Agenzie o Uffici delle Nazioni Unite quali FAO, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNOPS, che hanno determinato significativi rapporti di collaborazione con partner di molti Paesi delle aree prioritarie di intervento individuate nella programmazione triennale. Altre iniziative in partenariato sono state inoltre avviate con il Ministero degli

Affari Esteri ed Enti e organismi nazionali, quali la Croce Rossa italiana.

Una prassi ormai consolidata individua in un partner pubblico omologo nel territorio regionale (Provincia, Comune, Azienda sanitaria, Camera di Commercio, Università ed Istituti scolastici) il soggetto operativo di riferimento, oltre alla individuazione di partenariati attivi con i soggetti dei Paesi con i quali si coopera.

In allegato vengono descritti in sintesi gli interventi regionali diretti (allegato B).

8) Iniziative a contributo

Per le iniziative a contributo verrà predisposto il relativo avviso a cura della Direzione regionale Relazioni internazionali Cooperazione internazionale Diritti umani e Pari opportunità, secondo le previsioni della L.R. n. 55/1999, del vigente Programma triennale 2004/06 e del presente Piano annuale.

8.a) Modalità di presentazione delle domande di contributo

Il progetto per il quale viene presentata domanda di contributo regionale dovrà essere obbligatoriamente presentato in forma associata da almeno tre soggetti, di cui:

- un soggetto capofila (pubblico o privato), con l'incarico di trasmettere il progetto alla Regione Veneto per l'ottenimento dell'eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (accettazione formale del contributo regionale, relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservandone documentazione contabile);
- un partner in Veneto (privato nell'ipotesi in cui il capofila sia pubblico, o viceversa);
- un partner (pubblico o privato) nel Paese di destinazione del progetto.

Le domande di contributo devono essere presentate mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica allegata, unitamente all'avviso per la presentazione delle domande, al provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del Piano annuale 2006. La suddetta modulistica conterrà, tra gli altri, i seguenti elementi:

- descrizione del contesto di riferimento;
- illustrazione sintetica dell'iniziativa con indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata e delle sue finalità;
- descrizione delle attività previste e relativa tempistica;
- indicazione dei risultati attesi;
- indicazione dei partner partecipanti all'iniziativa, specificandone l'apporto in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie;
- piano finanziario, dal quale risultino: a) costi preventivati nel dettaglio; b) quota di cofinanziamento; c) quota già coperta da altre fonti di finanziamento (specificando le fonti); d) eventuali altre richieste di contributo pubblico nazionale o internazionale presentate per l'iniziativa.

La domanda di contributo includerà inoltre, quale parte integrante, la seguente ulteriore documentazione: copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto capofila.

Per gli enti pubblici capofila la domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dagli estremi del provvedimento emesso dall'organo competente entro i termini di scadenza del bando e con il quale si approva l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo regionale. Il provvedimento medesimo potrà essere richiesto dagli Uffici competenti, nel corso dell'istruttoria delle domande pervenute.

8.b) Requisiti dei soggetti

Il soggetto capofila che richiede il contributo deve avere i requisiti di seguito indicati.

Tipologia

Rientrare tra i soggetti descritti dalla L.R. n. 55/1999 all'art. 6 e successive integrazioni, di seguito indicati: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto.

Sede

Avere una sede principale, o comunque una sede operativa nel Veneto, come da dichiarazione sul modulo di domanda a firma del rappresentante

legale dell'organismo richiedente (esclusi gli enti pubblici).

La sede operativa - formalmente riconosciuta dalla sede legale - dovrà essere obbligatoriamente e fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del progetto; la misura e le modalità di tale coinvolgimento dovranno essere chiaramente esplicitate nell'apposito modulo di richiesta di contributo approvato con delibera della Giunta regionale.

Statuto e/o atto costitutivo

Avere statuto e/o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, come da dichiarazione sul modulo di domanda a firma del rappresentante legale dell'organismo richiedente (esclusi gli enti pubblici).

Assenza di finalità di lucro

Come da dichiarazione sul modulo di domanda a firma del legale rappresentante.

Esperienza

Avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS nel triennio precedente la presentazione della domanda (esclusi gli enti pubblici).

Anche per i soggetti partner diversi da ONG, Onlus e dalle associazioni di cui alla tipologia indicata, l'assenza della finalità di lucro per l'iniziativa da realizzare, come da dichiarazione a firma del rispettivo legale rappresentante, sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

8.c) Condizioni di ammissibilità

Le domande di contributo, a pena d'inammissibilità, devono rispettare le condizioni di seguito indicate:

Conformità'

Le iniziative devono essere conformi a quanto prescritto dal Programma triennale e dal Piano annuale.

Natura consortile

Il progetto per il quale viene presentata domanda di contributo regionale dovrà essere obbligatoriamente presentato in forma associata da almeno tre soggetti, di cui: un soggetto capofila (pubblico o privato), un partner in Veneto (privato nell'ipotesi in

cui il capofila sia pubblico, o viceversa), un partner (pubblico o privato) nel Paese di destinazione del progetto.

Requisiti dei soggetti

Le iniziative devono essere presentate dai soggetti aventi i requisiti precedentemente indicati nel rispettivo paragrafo.

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere inoltrata a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, utilizzando la modulistica allegata al provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del presente Piano annuale 2006 e comprendendo l'ulteriore documentazione soprarichiamata nel paragrafo "Modalità di presentazione della domanda di contributo".

Assenza della finalità di lucro

L'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

Numero delle iniziative presentate

Ogni soggetto capofila non potrà presentare più di un singolo progetto, e per lo stesso progetto potrà essere comunque presentata una sola domanda di finanziamento.

Iniziative non concluse

Le iniziative non devono essere già concluse al momento della presentazione della domanda di contributo per l'anno di riferimento.

8.d) Partecipazione finanziaria della Regione Veneto

La Regione Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del 30% dei costi preventivati considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo di Euro 40.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento, con obbligo per il beneficiario di rendicontare una spesa sostenuta con importo almeno doppio del contributo ricevuto.

Nell'ipotesi in cui sia stato richiesto un contributo anche ad altri enti (quali Ministero degli Affari Esteri od Unione Europea) per lo stesso progetto, il richiedente ne darà comunicazione alla Regione, indicandone l'importo richiesto.

8.e) Fase istruttoria

Gli Uffici della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità provvederanno alla verifica dell'ammissibilità dei progetti presentati e alla successiva valutazione di quelli risultati ammissibili.

8.f) Criteri di valutazione - spese ammissibili - graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria.

I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La valutazione dei progetti avverrà sulla base dei punteggi di seguito indicati.

[...omissis]

8.g) Durata dei progetti

Tutti i progetti ammessi avranno durata massima di un anno, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne l'annualità ammessa al finanziamento. Eventuali richieste di proroga per la conclusione dei progetti, adeguatamente motivate, potranno essere concesse previa autorizzazione del Dirigente responsabile della Direzione competente.

8.h) Verifiche e controlli

La Giunta Regionale, tramite gli Uffici della competente Direzione, si riserva di procedere, in fase intermedia e finale, al monitoraggio dei progetti sia sotto il profilo amministrativo-contabile sia sotto il profilo della verifica dei risultati raggiunti, anche mediante sopralluoghi in loco.

8.i) Liquidazione dei contributi e rendicontazione

I contributi concessi debbono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti ammessi.

Eventuali variazioni alle attività e alle previsioni di spesa che dovessero rendersi necessarie nella fase di attuazione debbono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente responsabile della competente Direzione Regionale.

Alla liquidazione dei contributi concessi si provvederà con le modalità di seguito indicate: 60% quale acconto del contributo, previa comunica-

zione formale da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'avvio delle attività; 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario di una relazione finale sull'attività svolta, corredata dal rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dalla competente Direzione Regionale, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che attestino l'effettuazione delle spese. Alla documentazione va aggiunta inoltre una dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato. Nella dichiarazione si dovrà inoltre attestare che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede legale del soggetto beneficiario. Nell'ipotesi in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la relazione finale e il rendiconto finanziario dovranno essere prodotti con provvedimento dell'organo competente dell'ente stesso.

L'erogazione del 60% del contributo quale acconto, si giustifica per la particolare natura dei progetti di cooperazione allo sviluppo che possono garantire buon esito solo se il beneficiario, che opera in realtà spesso molto problematiche, abbia congrua disponibilità di fondi atta a consentirgli l'avvio e la concreta realizzazione del progetto.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma pari al doppio del contributo ricevuto.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del riparto dei contributi, sarà anche fissato il termine per la conclusione dei progetti ammessi.

8.1) Rinuncia, decadenza e revoca dei contributi

I soggetti beneficiari di contributi per interventi per i quali non siano state avviate le attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale decadono dalla assegnazione dello stesso.

Il provvedimento di revoca del contributo, da emanarsi anche in caso di rinuncia da parte del beneficiario, dispone per l'attribuzione dell'importo in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria.

Alla revoca dei contributi si provvederà anche nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo.

B. INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

1) Obiettivi e priorità

La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolari gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale ed artistico.

Le disposizioni contenute nella legge regionale citata sono coerenti con quanto espresso dalla normativa nazionale in materia, in particolare della Legge n. 49/1987, ed identificano l'intervento di solidarietà sulla base di due fattori principali: la causa, identificata in un evento di particolare gravità (calamità naturale, conflitto armato ecc.); la natura dell'intervento, che si estrinseca in iniziative di tipo umanitario volte a fornire soccorso alle popolazioni bisognose nelle fasi iniziali di emergenza e di riabilitazione.

2) Destinatari degli interventi

La L.R. n. 55/1999 indica nelle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, i destinatari degli interventi di solidarietà internazionale.

3) Tipologie di intervento

L'art. 9 della L.R. n. 55/1999 elenca le tipologie di intervento regionale in tema di solidarietà internazionale,

che qui si riportano: a) assistenza igienico sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile e all'infanzia; b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto; c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto; d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali; e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti contemplati all'art. 6, comma 1, come integrato dall'art. 5 della L.R. n. 25/2002, e di seguito indicati: enti locali; istituzioni pubbliche e private; università; organizzazioni non governative associazioni di volontariato; Onlus; organizzazioni sindacali ed imprenditoriali; associazioni di immigrati del Veneto; f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

4) Finanziamento delle iniziative

Gli interventi di solidarietà internazionale trovano la loro fonte finanziaria nel capitolo 100636 del Bilancio regionale 2006, che ha stanziato per tali interventi la somma complessiva di Euro 400.000,00.

L'individuazione degli interventi finanziati con tale somma sarà lasciata alla disponibilità della Regione, per consentire alla stessa di poter gestire con la necessaria efficacia e tempestività situazioni di emergenza, laddove esse possano verificarsi in corso d'anno.

Degli interventi assunti sarà data comunicazione al Comitato per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 55/1999 e alla Commissione speciale per la cooperazione allo sviluppo del Consiglio Regionale del Veneto.

Human Rights and Trafficking in Women and Young People. An Educational Toolkit for Teachers and Students

Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza, (nel quadro del Programma Daphne II - Decisione No 803/2004/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, di azione comunitaria (2004-2008) istituito per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio) e dalla Regione Veneto.

Il Progetto è realizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova (Italia) in partnership con l'Istituto Ludwig Boltzmann per i diritti umani (BIM) di Vienna, (Austria) l'Associazione Diritti Umani-Sviluppo Umano (ADUSU) di Padova (Italia) e la Fondazione "La Strada" (Foundation against Trafficking in Women) di Varsavia (Polonia).

Obiettivo del Progetto è quello di informare e di sensibilizzare gli insegnanti e gli studenti delle scuole secondarie superiori sul tema dei diritti umani e della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale attraverso la produzione di un pacchetto educativo (Toolkit) composto di diversi materiali di tipo informativo e metodologico.

Il pacchetto si propone agli insegnanti come uno strumento utile ad acquisire le conoscenze di base per stimolare negli studenti una diversa consapevolezza sul tema della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale. Il Progetto fornisce anche un'opportunità per costruire un modello educativo nel sistema scolastico e per esplorare il fenomeno da una prospettiva diritti umani nel quadro di un approccio olistico ed integrato.

Il Toolkit è prodotto in formato cartaceo ed elettronico in versione integrale in italiano, polacco e tedesco. Parte dei materiali prodotti è disponibile anche in lingua inglese nella sola versione elettronica. Le versioni elettroniche sono scaricabili nei siti dai partners del Progetto

Il Progetto è stato sviluppato in Austria, Italia e Polonia attraverso una serie di Attività quali: un'indagine sui materiali didattici già disponibili nei tre paesi in materia di tratta, alcuni seminari con docenti della scuola secondaria superiore sviluppati a livello nazionale, una serie di interviste con soggetti che a diverso livello si occupano della tratta nei tre paesi (ONG, polizia, giudici, operatori sociali, avvocati...).

I beneficiari diretti del Progetto sono donne e giovani che sono vittime o potenziali vittime di tratta a

scopo di sfruttamento sessuale. Le attività di sensibilizzazione possono infatti svolgere un'importante funzione di prevenzione. I beneficiari indiretti sono tutte le vittime di traffico, indipendentemente dalla natura

dello sfruttamento, dall'età e dal genere della vittima. Il Progetto contribuisce anche alla creazione di un contesto sociale sensibile rispetto alle violazioni dei diritti umani delle persone trafficate e alle loro condizioni esistenziali.



Il Toolkit è scaricabile on-line nella versione italiana o inglese all'indirizzo web www.centrodiritiumani.unipd.it (Sezione 'Attività di Ricerca / Progetto Daphne')

I componenti del Toolkit

Manuale per insegnanti: analizza, utilizzando l'approccio diritti umani, il fenomeno della tratta di donne e di giovani in modo particolare a scopo di sfruttamento sessuale nel contesto europeo facendo riferimento alle molteplici implicazioni che il fenomeno comporta e al ruolo fondamentale che riveste oggi l'Unione Europea nella lotta contro le nuove forme di sfruttamento.

Guida metodologica: fornisce l'approccio metodologico e alcuni suggerimenti utili riguardo le Attività didattiche ed i workshops da realizzare con gli studenti durante le lezioni in tema di diritti umani e tratta di persone. Permette di sviluppare sia attività di tipo individuale che di gruppo.

Panoramica sulla situazione nazionale (Rapporto nazionale su Italia, Austria, Polonia) analizza sinteticamente in chiave evolutiva le caratteristiche della tratta a livello nazionale facendo riferimento ai caratteri più importanti e significativi del fenomeno. Scopo di questo componente è quello di fornire gli elementi per una conoscenza di base anche alla luce delle politiche e della legislazione interna in materia. Il Rapporto Nazionale tiene conto anche delle interviste condotte nei tre paesi con testimoni privilegiati.

Codice internazionale: contiene i principali strumenti sui diritti umani in materia di tratta di persone a livello internazionale e regionale preceduti da una breve introduzione esplicativa. Il Codice propone sia norme di carattere vincolante (convenzioni, trattati, protocolli...), sia documenti di carattere raccomandatorio.

Libretto per studenti (I diritti umani sono per tutti): è uno strumento orientato alla comunicazione, volto a sensibilizzare i ragazzi sul legame diritti umani e tratta. Il Libretto intende fornire spunti per il confronto e per la discussione.

Approfondimenti: elenca alcune attività e progetti in materia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale sviluppati da ONG, enti locali, istituti o centri di ricerca nei singoli paesi. Contiene una bibliografia e una lista di siti web da consultare allo scopo di favorire eventuali approfondimenti da parte dell'insegnante

Conferenza sul dialogo interculturale

Le Università si pronunciano su Dialogo interculturale e nuova cittadinanza

Nei giorni 2 e 3 marzo 2007 si è svolta nell'Aula Magna "Galileo Galilei" dell'Università di Padova la Conferenza internazionale che ha concluso il Progetto di Ricerca Europeo su "Il ruolo del dialogo interculturale per una nuova (prulare, democratica) cittadinanza". Il Progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione del Veneto e coordinato dal Prof. Antonio Papisca dell'Università di Padova, ha coinvolto docenti e ricercatori di numerose Università europee e di altri continenti. I principali relatori della Conferenza sono stati il Ministro degli Esteri della Repubblica di Malta, Michael Frendo, e il Prof. Luigi Lombardi Vallauri dell'Università di Firenze. Il Progetto di Ricerca è stato condotto da quattro Gruppi transnazionali, con sede ad Atene, Lodz (Polonia), Malta, Padova, rispettivamente coordinati dai Professori Constantine Stephanou, Maria Karasinska-Fendler, Peter Xuereb, Marco Mascia. I trentaquattro ricercatori coinvolti appartengono a numerose Università europee, dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, comprese le Università di Gerusalemme, Marrakesch, Tunisi, Universidad Nacional di Messico e Università Hosei di Tokyo.

Durante la Conferenza è stato presentato il volume, frutto della ricerca, intitolato "Intercultural Dialogue and Citizenship. Translating Values into Actions. A Common Project for Europeans and their Partners", curato da Léonce Bekemans, Maria Karasinska-Fendler, Marco Mascia, Antonio Papisca, Constantine



Stephanou, Peter Xuereb, edito da Marsilio, Venezia, 2007 (pp.670). Si tratta di uno dei primi, qualificati contributi scientifici all'Anno Europeo del Dialogo Interculturale fissato per il 2008.

Ulteriori approfondimenti ed il Messaggio personale del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, pervenuto durante i lavori, sono disponibili nella sezione 'Attività di Ricerca / Convegni e seminari' del sito del Centro diritti umani.

Su proposta dei Coordinatori della ricerca, a conclusione dei lavori della Conferenza è stata all'unanimità approvata la Dichiarazione finale, che si riporta in questa pagina.

Nella serata di venerdì 2 marzo, presso l'Auditorium C. Pollini, si è tenuto il Concerto "Musiche per una professione di pace", in onore dei partecipanti alla Conferenza internazionale e nel 25° anniversario di fondazione del Centro diritti umani.

Il Concerto, su musiche di Wolfango Dalla Vecchia, testi di Anonimus Patavinus e invocazione finale di Francesco D'Assisi, ha visto quali interpreti, sotto la direzione del Maestro Pietro Juvarra, il Coro multietnico di voci bianche 'Città di Padova' (diretto da Marina Malavasi), il Coro 'Città di Padova' (diretto da Dino Zambello), l'Orchestra 'Camerata Musicale Vicentina'. Voci soliste Alessandro Giaccon (Baritono), Valentina Volpe, Dimitri Fontolan (Voci recitanti).

In programma nella serata anche: musica classica e folcloristica dell'Iran, con Mustafà Gorghinpur, al "Tar" (strumento a plectro) e Vahid Ghaemi, al "Tombac" (percussioni), nonché musica d'ispirazione ebraica di Jan Van Der Roost, "Rikudim" (andante moderato - allegretto con eleganza - andante con dolcezza, con moto e follemente; per archi), con Glauco Bertagnin (violino solista).

Pace diritti umani - Peace Human Rights

Rivista quadrimestrale. Nuova serie, anno 3, numero 2, maggio-agosto 2006

Sommario

Quod barbari non fecerunt, fecerunt Barberini. L'assalto all'edificio dei diritti umani, *Antonio Papisca*

Il disastro di Chernobyl e le iniziative internazionali per la sicurezza nucleare. Parte prima: l'incidente, *Alessandro Pascolini*

Can NGOs Play the Peace and Security Game?, *Elizabeth McCullough*

Il paradigma dei diritti umani per le missioni di sicurezza umana dell'UE. Il contributo del Rapporto di Barcellona, *Marco Mascia*

La repressione legale del negazionismo storico nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, *Serena Giordano*

I diritti dell'uomo come fondamento della giustizia sociale ed economica: conclusioni di un corso di lezioni, *Achille Agnati*

1986-2006: tributo ad Altiero Spinelli nel ventesimo anniversario della scomparsa

La sfida europea. Lezione magistrale in occasione della laurea honoris causa in Scienze politiche dell'Università di Padova, *Altiero Spinelli*

Sussidiarietà, orizzonte mondiale. La «diplomazia delle città», *Antonio Papisca*

Il Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani compie vent'anni, *Flavio Lotti*

Linee di piattaforma discusse in occasione del 20° anniversario del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani

Documentazione

United Nations Human Rights Council: Special Sessions Resolutions



Dichiarazione finale

Facendo seguito alle precedenti Conferenze Jean Monnet-ECSA, in collaborazione con la Commissione Europea, svoltesi a Bruxelles a partire dal 2002, il Progetto Europeo di Ricerca su “Il ruolo del dialogo interculturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, democratica) cittadinanza”, promosso da una rete di Cattedre Jean Monnet, di Associazioni per lo studio della Comunità Europea, ECSA, e di Poli europei d'eccellenza Jean Monnet ha prodotto un ricco risultato, approfondite riflessioni e dibattiti tra accademici, operatori e studenti.

Siamo convinti che un vero Dialogo interculturale comporta l'esercizio di importanti virtù democratiche:

la virtù cognitiva (cognitive virtue):

se le opinioni non sono rigide in partenza, un dialogo aperto può dar luogo a nuovi, più appropriati e articolati punti di vista e incrementare la conoscenza reciproca;

la virtù civica (civic virtue):

il dialogo interculturale forma cittadini 'migliori' (più informati, attivi, responsabili) e abbassa la propensione all'intolleranza e ai comportamenti violenti;

la virtù del governare (governance virtue):

i processi e le decisioni in grado di coinvolgere tutti i segmenti della società mediante la partecipazione attiva dei cittadini, rafforzano la comunità politica e la arricchiscono di maggiore legittimazione e di più efficace capacità decisionale.

Consapevoli dell'importanza di un approccio equilibrato alla costruzione politica del futuro dell'Unione Europea per tutti i suoi cittadini “nella reciproca fiducia” (confidence-building),

Ci dichiariamo convinti che:

1. tutti gli uomini e tutte le donne sono creati eguali e hanno il diritto a piene ed eguali opportunità. L'Unione Europea ha la responsabilità di perseguire il Bene comune di tutti, non soltanto di coloro che si trovano al suo interno ma anche di coloro che sono nei suoi “dintorni” (Neighbours), vicini e lontani;

2. questa responsabilità dell'UE deve essere condivisa con i suoi partners. In una società diversificata e pluralista, il primo imperativo del governare democraticamente è quello della partecipazione e il diritto di tutti gli individui e di tutte le collettività deve essere preso in rispettosa considerazione nel perseguimento di ciò che il bene comune richiede, per la massima coesione nella piena solidarietà;

3. il paradigma dei Diritti Umani, al suo più alto livello di realizzazione possibile, sta a fondamento dello sviluppo integrale di ogni persona umana;

4. il genuino e rispettoso Dialogo Interculturale è la necessaria arte e il necessario strumento per individuare e perseguire il Bene Comune;

5. insieme, attraverso e al di là degli Stati e dei Popoli membri dell'Unione Europea, possiamo realizzare l'idea della Cittadinanza Plurale e Inclusiva, radicata nei Diritti Umani, nei valori comuni e nel perseguimento del Bene comune;

6. l'idea della Cittadinanza Inclusiva, praticata nelle città, ad ogni livello, in ogni ambito di decisione e in seno alla Società Civile, in particolare nel Partenariato Euro-Mediterraneo, implica: (1) la non esclusione pregiudiziale di qualsiasi sistema di fede o di valori dal partecipare nei processi decisionali e dalle politiche e azioni che promuovono e salvano la vita, (2) il principio fondamentale di “non dominanza”;

7. in questo modo continueremo a scoprire che ciò che ci unisce è molto più consistente di ciò che può dividerci;

8. gli Stati e i Popoli dell'Unione Europea vogliono coinvolgersi pienamente in un dialogo orientato all'azione e a considerare di concepire, quale impegno da condividere con i propri partners, nuovi meccanismi per sviluppare la cittadinanza. Accogliamo con favore l'iniziativa di Dialogo Pre-

ventivo (pre-emptive dialogue) proposta dal Ministro degli Esteri della Repubblica di Malta, Michael Frendo, e siamo determinati a esplorare ogni opportunità, in qualsiasi settore, per la sua realizzazione;

9. qualsiasi reale o supposta mancanza di principi o di valori morali o di ‘doppi standards’ può superarsi e l'Unione Europea deve dare appropriata testimonianza del suo impegno e della sua fedeltà ai valori che ineriscono alla Cultura Europea e ai suoi fondamenti politici, sociali e morali;

10. questa apertura alla Cittadinanza Universale, Eguale e Inclusiva e il coerente impegno degli Stati e dei Popoli dell'Unione Europea possono condurre, se messi reciprocamente in atto attraverso un genuino dialogo e l'impegno per valori condivisi, ad un nuovo livello di unità nella diversità.

Tradurre insieme i valori in azioni attraverso il dialogo rafforzerà e renderà irreversibile le partnerships basate sulla cittadinanza nel perseguimento del Bene Comune.

Padova, 3 Marzo 2007



Corsi post-laurea A.A. 2006/2007 nel 25° anniversario del Centro diritti umani

XVIII Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli "Diritto, istituzioni e pratica della democrazia globale: il ruolo della scuola, degli enti di governo locale e del terzo settore"

Programma

Febbraio

Giovedì 1 (Aula Nievo, Palazzo del Bo)

Democrazia dalla città all'ONU nel disegno di pace positiva - MARCO MASCIA, V.Direttore del Centro interdisciplinare sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova

Cittadinanza europea e diritti umani - MICHELE DI CINTIO, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Lunedì 5

Presentazione dei partecipanti e scambio di esperienze Progettazione di un percorso didattico sulla democrazia dalla Città all'ONU e creazione dei gruppi di lavoro Presentazione del Cd-rom "Educare ai diritti umani" - a cura di ALFREDO ALOI, AMELIA GOFFI, LINA CARPANESE

Martedì 6

Il diritto internazionale dei diritti umani e i sistemi di garanzia delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa - PAOLO DE STEFANI, Docente di Giurisprudenza internazionale dei diritti umani nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Lunedì 12

I Comitati delle NU per i diritti dei bambini e i diritti delle donne - La Corte europea dei diritti umani - La Corte penale internazionale - PAOLA DEGANI, Docente di Diritti umani e gruppi vulnerabili nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa; PAOLO DE STEFANI, Università di Padova

Martedì 13

Democrazia e giustizia - ELENA PARIOTTI, Docente di Diritti umani e giustizia internazionale nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova
Ore 17.00 - **Gruppi di lavoro**

Lunedì 19

La democrazia nel pensiero storico filosofico - FRANCO TODESCAN, Docente di Storia del pensiero politico dei diritti umani nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace; Preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova; MICHELE DI CINTIO, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Martedì 20

Lo stato di salute della democrazia in Italia - PAOLO FELTRIN, Docente di Scienza politica nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Trieste
Ore 17.00 - **Gruppi di lavoro**

Lunedì 26

Democrazia e pace nella Costituzione italiana e nella Costituzione europea - ANTONIO PAPISCA, Docente di Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti

umani e della pace; Direttore del Centro interdisciplinare sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova; MARCO MASCIA, Docente di Politiche di pace e sicurezza dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova

Martedì 27

Scuola e cittadinanza: il ruolo del dialogo interculturale

- MICHELE DI CINTIO, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Diritto all'educazione e democrazia - ANNALISA PAVAN, Docente di Politiche comparate della formazione continua nella Facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Padova

Marzo

Venerdì 2, ore 9.30-18.30, Aula Magna, Palazzo del Bo;

Sabato 3, ore 9.00-13.00, Archivio Antico, Palazzo del Bo

International Conference: Intercultural Dialogue and Citizenship. The role of intercultural dialogue for the development of a new (plural, democratic) citizenship

Lunedì 5

Inclusione sociale e democrazia - GIAMPIERO GRIFFO, membro del Consiglio mondiale di Disabled Peoples' International (DPI)

La partecipazione delle ONG al Comitato ad hoc delle NU per la Convenzione internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità - GIAMPIERO GRIFFO

Martedì 6

Democrazia e informazione - ROBERTO SAVIO, Presidente dello International Press Service, IPS, Roma

Lunedì 12

Islam e democrazia - RENZO GUOLO, Docente di Sociologia dell'Islam nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino

Martedì 13

Democrazia e pari opportunità - LUCIA BASSO, Consigliere Regionale di Parità, Regione del Veneto

Lunedì 19

La democrazia rappresentativa nell'Unione Europea: l'esperienza del Parlamento Europeo e dei partiti politici europei - DONATA GOTTARDI, Membro del Parlamento Europeo
La democrazia rappresentativa nelle Organizzazioni internazionali: l'esperienza dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa - STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Martedì 20

La democrazia partecipativa nel sistema internazionale

La magna charta degli "human rights defenders", ANTONIO PAPISCA, Università di Padova

Il Rapporto Cardoso e il potenziamento dello status consultivo alle Nazioni Unite, MARCO MASCIA, Università di Padova

Lunedì 26

La democrazia partecipativa nel sistema internazionale: l'esperienza dei forum, dei networks e delle campagne globali di società civile - SERGIO MARELLI, Presidente dell'Associazione delle ONG Italiane; ANTONIO TRICARICO,

Coordinatore della campagna per la riforma della banca Mondiale

Martedì 27

La partecipazione della società civile alle missioni per la "human security"

Osservazione elettorale, DIEGO VECCHIATO, Docente di Monitoraggio dei diritti umani, osservazione elettorale e aiuto umanitario nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Osservatore elettorale OSCE; PAOLO CARLOTTI, Osservatore elettorale OSCE

Monitoraggio dei diritti umani, ELISABETTA LEONARDI, Save the Children, Roma

Aprile

Lunedì 2

La democrazia partecipativa nell'Unione Europea: l'esperienza del dialogo civile - MARCO MASCIA, Università di Padova; NICOLETTA TEODOSI, European Anti Poverty Network (EAPN), Bruxelles; MATTEO MENIN, European Peacebuilding Liaison Office, Bruxelles

Martedì 3

Difesa civile e diritto di petizione nel sistema dell'Unione Europea: il Mediatore europeo e il Parlamento europeo - IDA PALUMBO, Ufficio del Mediatore Europeo

Lunedì 16

Gruppi di lavoro

Martedì 17

L'educazione alla politica democratica nei programmi del Consiglio d'Europa - CLAUDIA LUCIANI, Consiglio d'Europa

Maggio

Lunedì 7

Governo del territorio, sicurezza urbana, tutela dei diritti: politiche di intervento in materia di tratta e prostituzione nel veneziano - ROBERTO DELLA ROCCA, Funzionario Polizia di Stato, Responsabile sezione criminalità extracomunitaria e prostituzione, Questura di Venezia; CLAUDIO DONADEL, Coordinatore dell'Ufficio protezione sociale dell'Assessorato per le politiche sociali e il volontariato, Comune di Venezia

Martedì 8

Immigrazione e politiche di integrazione: il Rapporto 2007 della Regione Veneto - FRANCESCO CARCHEDI, Coordinatore scientifico dell'Osservatorio Immigrazione della Regione Veneto, ricercatore Parsec Roma

Presentazione del Progetto Daphne II "Diritti Umani e tratta di donne e giovani in Europa. Toolkit Educativo per insegnanti e studenti" - PAOLA DEGANI, Università di Padova

Lunedì 14

Educazione civica e formazione alla politica - LÉONCE BEKEMANS, Università di Czêstochowa, Cattedra Jean Monnet di Studi Interdisciplinari Europei; ANTONIO PAPISCA, Università di Padova; PIERPAOLO ROMANI, Consulente della Commissione parlamentare antimafia

Martedì 15

Gruppi di lavoro

XIX Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli "La difesa civica istituzionale dalla Città all'Unione Europea"

Programma

Febbraio

Martedì 6 – Aula Nievo, Palazzo del Bo

Indirizzo di saluto - MARINO FINOZZI, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

Presentazione del Corso - MARCO MASCIA, Università di Padova

Il paradigma dei diritti umani e i principi di Parigi per una nuova cultura della difesa civica in Italia - VITTORIO BOTTOLI, Difensore Civico della Regione del Veneto; LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto

Il diritto internazionale dei diritti umani e i sistemi di garanzia delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa - PAOLO DE STEFANI, Docente di Diritto internazionale penale nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Martedì 13

I principi di trasparenza, buone prassi e good governance nel diritto europeo - PAOLO DE STEFANI, Università di Padova; MARIELLA MAZZUCHELLI, Centro Diritti Umani dell'Università di Padova

L'articolo 117 della Costituzione e l'adattamento italiano al diritto internazionale dei diritti umani - PAOLO DE STEFANI, Università di Padova

I sistemi non giurisdizionali di garanzia dei diritti umani - NINO OLIVETTI RASON, Docente di Diritto costituzionale nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova; ROBERTO SCARCIGLIA, Docente di Diritto costituzionale comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Trieste; VITTORIO BOTTOLI, Difensore Civico della Regione del Veneto

Martedì 20

Presentazione dei partecipanti e scambio di esperienze

Il sistema dell'Unione Europea: riflessioni in tema di cittadinanza europea, diritti umani e difesa civica - MARCO MASCIA, Università di Padova; ANTONIO PAPISCA, Università di Padova

Martedì 27

Cenni di storia della difesa civica - WERNER PALLA, già Difensore civico della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e Presidente dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman

L'associazionismo europeo e internazionale della difesa civica - Introduce e coordina STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa; WERNER PALLA, già Presidente dello E.O.I.; SIMON MATTHIJSEN, Deputy Ombudsman Rotterdam; MICHAEL MAUERER, Segretario dell'Istituto Internazionale per l'Ombudsman, I.O.I., Direttore dell'Ufficio Austriaco dello Ombudsman

Marzo

Venerdì 2, ore 9.30-18.30, Aula Magna, Palazzo del Bo; Sabato 3, ore 9.00-13.00, Archivio Antico, Palazzo del Bo
International Conference: Intercultural Dialogue and Citizenship. The role of intercultural dialogue for the development of a new (plural, democratic) citizenship

Martedì 6

Diritti umani e difesa civica in Europa: l'esperienza dei paesi in transizione dell'area balcanica - ROBERTO SCARCIGLIA, Università di Trieste

Rapporti tra difesa civica e difesa legale - VITTORIO BOTTOLI, Difensore civico della Regione del Veneto; NICOLA TODESCHINI, Avvocato, membro del Comitato nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori

Martedì 13

Le istituzioni nazionali per i diritti umani: il Difensore civico nazionale, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione nazionale per i diritti umani - GIORGIO MORALES, Difensore civico della Regione Toscana; ANTONIO PAPISCA, Università di Padova; LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto

Caso studio: proposte di legge a confronto per la creazione del Difensore civico nazionale, del Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza e della Commissione nazionale per i diritti umani - VITTORIO GASPARRINI, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana; MARIELLA MAZZUCHELLI, Centro Diritti Umani dell'Università di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Martedì 20

La Consigliera di parità - LUCIA BASSO, Consigliera di Parità della Regione del Veneto

La difesa civica in Italia: profili normativi - DONATA BORGONOVO RE, Difensore civico della Provincia Autonoma di Trento; STEFANO PIAZZA, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l'Università di Padova

Martedì 27

La difesa civica regionale: poteri sostitutivi e commissario *ad acta* - SILVANO MICELE, Difensore civico della Regione Basilicata; ANDREA DI BERNARDO, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana

Casi studio: Esercizio dei poteri sostitutivi nei casi obbligatori per legge - VITTORIO BOTTOLI, Difensore civico della Regione del Veneto; MARIELLA MAZZUCHELLI, Centro Diritti Umani dell'Università di Padova

Aprile

Martedì 3

Difesa civica e diritto di petizione nel sistema dell'Unione Europea: il Mediatore europeo e il Parlamento europeo - IDA PALUMBO, Giurista, Ufficio del Mediatore Europeo

La difesa civica negli Statuti regionali: il caso del Veneto - VITTORIO BOTTOLI, Difensore Civico della Regione del Veneto; FRANCESCO PICCOLO, Presidente della Commissione Statuto del Consiglio regionale del Veneto

Martedì 17

Le forme di difesa civica comunale - ALESSANDRO BARBETTA, Difensore civico del Comune di Milano; DONATA BORGONOVO RE, Difensore civico della Provincia

Autonoma di Trento; PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Comune di Mogliano Veneto e di Casale sul Sile

Casi studio - PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Comune di Mogliano Veneto e di Casale sul Sile; ALDO CELEGHIN, Difensore civico della Città di Noale; MARIELLA MAZZUCHELLI, Centro Diritti Umani dell'Università di Padova

Maggio

Martedì 8

I coordinamenti della difesa civica regionale e provinciale. Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali - MARIA GRAZIA FIORI, Difensore civico della Provincia di Milano; RAFFAELE BARTOLOMEO, Difensore civico della Provincia di Padova

Il coordinamento della difesa civica nella Regione Veneto. Seminario a cura del Coordinamento - Introduce VITTORIO BOTTOLI, Difensore civico della Regione del Veneto

Tavola rotonda con i Difensori civici comunali e provinciali della Regione Veneto - Introduce e coordina PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Comune di Mogliano Veneto e di Casale sul Sile

Tavola rotonda con i Difensori civici comunali e provinciali della Regione Veneto - Introduce e coordina BIANCA MARIA FIORILLO, Difensore civico della Provincia di Venezia

Martedì 15

Il Tutore pubblico dei Minori nelle regioni italiane: le esperienze del Veneto e del Friuli Venezia Giulia - LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto; FRANCESCO MILANESE, Tutore Pubblico dei Minori della Regione Friuli Venezia Giulia

Casi studio - A cura di SILVIA SCATTURIN e CLAUDIA ARNOSTI, Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto

Martedì 22

Difesa civica e gruppi vulnerabili: casi ed esperienze

Le persone detenute o private della libertà personale - PATRIZIO GONNELLA, Presidente dell'Associazione Antigone, Specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l'Università di Padova

Le persone malate - VITTORIO GASPARRINI, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana

Le persone immigrate - VANNA PASTACALDI, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana

Difesa civica e gruppi vulnerabili: casi ed esperienze

I consumatori - SERGIO BIANCONI, Segretario generale Ombudsman Bancario, Roma

Le persone con disabilità - MARIELLA MAZZUCHELLI, Centro diritti umani dell'Università di Padova

Martedì 29

La tutela civica integrata: cittadini e difensori civici alleati per la tutela dei diritti umani - GREGORIO ARENA, Docente di Diritto amministrativo nell'Università di Trento, Presidente nazionale di Cittadinanzattiva

Corso di aggiornamento “Diritti umani e disabilità: pari opportunità, non discriminazione e presa in carico”

Programma

Febbraio

Lunedì 5 febbraio (Archivio Antico, Palazzo del Bo)

Indirizzo di saluto - EDOARDO ARSLAN, Università di Padova, Delegato del Rettore per la disabilità; CLAUDIO BELTRAME, Regione del Veneto, Direttore della Direzione Regionale per i Servizi Sociali

La convenzione internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità - PIETRO BARBIERI, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, FISH; LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente del Consiglio Nazionale Italiano sulla Disabilità, CND; GIAMPIERO GRIFFO, membro Consiglio mondiale di DPI

Presentazione dei partecipanti e scambio di esperienze

Laboratorio: pari opportunità, non-discriminazione, presa in carico, mainstreaming, inclusione sociale

I nuovi concetti sulla disabilità legati ai diritti umani - GIAMPIERO GRIFFO, membro Consiglio mondiale di DPI

L'Osservatorio regionale e la trasformazione delle politiche regionali - FRANCESCA SUCCU, Direttore dell'Osservatorio Regionale Handicap, Regione del Veneto

Lunedì 12 febbraio

Il diritto internazionale dei diritti umani e i sistemi universali e regionali di garanzia - PAOLO DE STEFANI, Università di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Laboratorio: i Comitati delle NU per i diritti dei bambini e i diritti delle donne – La Corte europea dei diritti umani – La Corte penale internazionale - PAOLO DE STEFANI, Università di Padova; PAOLA DEGANI, Docente di Diritti umani e gruppi vulnerabili nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Lunedì 19 febbraio

Il Difensore civico e il Tutore Pubblico dei Minori per la garanzia dei diritti umani delle persone con disabilità - PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Comune di Mogliano Veneto; LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Regione del Veneto; LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente del CND

Laboratorio: La tutela di diritti umani. Studio di casi

Il servizio legale della Ledha di Milano - GAETANO DE LUCA, Ledha Milano

Le azioni legali per il diritto allo studio - ALFONSO AMOROSO, Avvocato

Lunedì 26 febbraio

Vita indipendente e diritto all'autodeterminazione

La vita indipendente: storia e prospettive - PIETRO BARBIERI, Presidente FISH

Strumenti tecnologici per il recupero e l'indipendenza della disabilità - ALDO ROSSI, Università di Padova

Famiglia e disabilità intellettiva - FABRIZIO FERRARI, Università di Padova

Laboratorio: Progetti per la vita indipendente

La mia casa - MARCO FAINI, Anfass Brescia

L'Agenzia per la vita indipendente - GIOVANNA SPINUSO, Agenzia per la vita indipendente, Roma

Il Centro per l'autonomia di Roma - PIETRO BARBIERI, Presidente FISH

Un'esperienza di autonomia - MARCO PICCOLI, A.ULSS 22 - Bussolengo

Marzo

Venerdì 2, ore 9.30-18.30, Aula Magna, Palazzo del Bo; Sabato 3, ore 9.00-13.00, Archivio Antico, Palazzo del Bo

International Conference: Intercultural Dialogue and Citizenship. The role of intercultural dialogue for the development of a new (plural, democratic) citizenship

Lunedì 5 marzo

Politiche di mainstreaming: non discriminazione e pari opportunità nelle politiche e nei servizi

L'approccio diritti umani nelle politiche e nei servizi e l'applicazione della direttiva comunitaria 78/2000 - GIAMPIERO GRIFFO, membro Consiglio mondiale di DPI

Il piano di zona di Terni ed Agenda 22 - PIERANGELO CENCI, FISH Umbria

Laboratorio: esperienze e buone pratiche

Universal design e diritti umani - FABRIZIO MEZZALANA, Esper-to FISH

Lunedì 12 marzo

Le politiche dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa per i diritti umani delle persone con disabilità - CARLOTTA BESOZZI, Direttrice dello European Disability Forum (EDF); LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente CND; STEFANO VALENTI, Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa ed i minori con disabilità - LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente CND

Lunedì 19 marzo

Una mappa per orientarsi: dalle dichiarazioni dei diritti alla effettiva esigibilità - CARMINUCCIA AMATO, A.ULSS 17, Este; PAOLA BARATELLA, A.ULSS 17, Este; ELENA LITAMÉ, Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono, Este

Tavola Rotonda: Il processo di ratifica della Convenzione internazionale e il sistema di garanzia - Introduce e coordina MARCO MASCIA, Università di Padova; FRANCESCA SUCCU, Direttore dell'Osservatorio Regionale Handicap, Regione del Veneto; ERMINIA EMPRIN, Senatrice della Repubblica; MARCO FERRI, Commissione Europea; ANTONIO DE POLI, Senatore della Repubblica; GIAMPIERO GRIFFO, membro Consiglio mondiale di DPI

Martedì 27 marzo – Aula Archivio Antico, Palazzo del Bo

Disabilità e cooperazione. Empowerment delle organizzazioni e delle persone con disabilità. Quale prassi per l'inclusione dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità nei progetti di cooperazione

(Il seminario è parte del progetto “Mainstreaming della disabilità nella Cooperazione allo Sviluppo”, co-finanziato dalla Direzione Generale Impiego e Affari Sociali della Commissione Europea e promosso da AIFO e DPI Italia ONLUS)

Aprile

Lunedì 2 aprile

La multidiscriminazione e l'eguaglianza di opportunità: giovani, donne, immigrati

Le donne con disabilità - EMILIA NAPOLETANO, Membro del Comitato donne dello European Disability Forum (EDF)

I giovani con disabilità - GIOVANNI PADOVANI, Consiglio Nazionale sulla Disabilità

Gli immigrati con disabilità - GIANFRANCO POZZOBON, Direttore Servizi Sociali A.ULSS 2, Feltre

Laboratorio: Pratiche per affrontare la multidiscriminazione

I progetti di DPI-Italia per le donne con disabilità - RITA BARBUTO, DPI-Italia

Lunedì 16 aprile

Diritti umani e presa in carico delle persone con disabilità: i servizi per garantire l'eguaglianza di opportunità e la non discriminazione

L'accesso ai diritti nella presa in carico - CARLO GIACOBINI, Centro Documentazione Legislativa Uildm

I livelli essenziali dei servizi - MARCO FAINI, Laboratorio sulle pari opportunità Anffas

Laboratorio: Buone prassi

I SIL - RAFFAELLA DAL LAGO, Coordinamento Regionale SIL Veneti

La consulenza sugli ausili - CLAUDIO BITELLI, Presidente della rete italiana dei Centri sugli ausili tecnologici, GLIC

Il dopo di Noi - MARINA DELLO RUSSO, Fondazione San Giovanni Calabria, Verona

Maggio

Lunedì 7 maggio

La politica della Regione del Veneto per i diritti umani delle persone con disabilità - MICHELE MAGLIO, Dirigente Servizi Sociali, Regione del Veneto

Tavola Rotonda: Il linguaggio dei diritti umani nell'informazione e nella comunicazione sociale - STEFANO BORGATO, Direttore editoriale di Superando; CARLO GIACOBINI, Responsabile di Handylex; CARLO ROMEO, Segretariato sociale della Rai

Lunedì 14 maggio

Università e disabilità - EDOARDO ARSLAN, Università di Padova; ELISA DI LUCA, Responsabile Ufficio Disabilità, Università di Padova

Gli istituti di tutela e l'amministratore di sostegno - PAOLO CENDON, Docente di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Trieste; FRANCESCA SUCCU, Direttore dell'Osservatorio Regionale Handicap, Regione del Veneto

Pubblicazioni del Consiglio d'Europa

<http://book.coe.int/>

Il Consiglio d'Europa dispone di un catalogo di oltre 1.200 pubblicazioni curate dai suoi organi istituzionali su tutti i temi e i settori di attività dell'organizzazione. I lavori, pubblicati in una o entrambi le lingue ufficiali (inglese e francese), comprendono studi comparativi, monografie, approfondimenti, atti di conferenze, strumenti legali internazionali, testi ufficiali, ecc. Il catalogo on-line permette di effettuare ricerche guidate per argomento, di accedere ad una sala di lettura virtuale con abstract e schede di presentazione nonché di effettuare acquisti on-line.

Il Consiglio d'Europa si avvale inoltre di editori partner, per favorire la traduzione e la diffusione delle proprie pubblicazioni in oltre 30 lingue. In Italia le case editrici che collaborano in tale attività sono: Altra economia (Milano), La Nuova Italia (Scandicci - FI), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Roma) e Sapere 2000 Edizioni Multimediali (Roma). Quest'ultima in particolare traduce e stampa molti lavori del Consiglio d'Europa inerenti il tema dei diritti umani (<http://www.sapere2000.it>).

Bollettino Archivio Pace Diritti Umani n. 34. Supplemento alla Rivista 'Pace diritti umani', 2/2006

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1665 del 11/10/1999

Direttore responsabile: Antonio Papisca

Vicedirettore: Marco Mascia

Redazione e progetto editoriale: Paola Degani, Paolo De Stefani, Luca Gazzola, Stefano Valenti, Cristina Verzotto, Davide Zaru.

Redazione presso Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova.

Tel. 049 8271813/17 - Fax 049 8271916.

E-mail: redazione@centrodirittumani.unipd.it

Il bollettino è pubblicato in internet all'indirizzo:

<http://www.centrodirittumani.unipd.it>

A questi indirizzi vanno inviati i manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti gli operatori per i diritti umani, la pace, la democrazia e la solidarietà internazionale.

Stampa: CLEUP sc Via G. Belzoni, 118/3 - 35121 Padova.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, l'Editore dichiara che gli indirizzi utilizzati per l'invio in abbonamento postale provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato. Ciò nonostante, in base all'art. 13 della Legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all'utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta da inviarsi alla redazione del Bollettino.

